SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 ottobre 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

03A11034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2003.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare, l'art. 7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) è deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'Assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 2003, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione, deliberato dall'Assemblea in data 11 luglio 2002;

Vista la deliberazione n. 5 del 26 giugno 2003, con la quale l'Assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha apportato allo statuto ulteriori modificazioni che riguardano:

1) interventi di adeguamento del testo a modifiche normative;

2) interventi sulla composizione e funzionalità degli organi e della struttura;

3) interventi sulle finalità e gli scopi dell'Unioncamere;

4) interventi sulla gestione finanziaria;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il nuovo testo dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea dell'Unione con la deliberazione n. 5, adottata nella seduta del 26 giugno 2003.

Il nuovo testo di statuto, composto di 15 articoli, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente decreto.

Roma, 8 agosto 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 51

ALLEGATO

STATUTO UNIONCAMERE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica, adesioni, sede

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, ed esercita in regime d'autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalle altre leggi.

2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle d'Aosta.

3. A norma dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.

4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles.

Art. 2.

Scopi

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio — anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'art. 1, comma 4, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59 — e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali — anche tramite le unioni regionali — e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.

2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attività delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di com-

mercio sia nell'Unione europea che nei Paesi terzi e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani.

4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee d'azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o d'altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.

5. L'Unioncamere, inoltre:

a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;

b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;

c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche;

d) contribuisce all'attività d'organismi ed enti aventi finalità d'interesse per le camere di commercio e le categorie;

e) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge;

f) stipula, in rappresentanza del sistema camerale, con il Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni anche per il coordinamento delle iniziative del sistema camerale;

g) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale.

6. L'Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II
STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE

Art. 3.
Organi

1. Sono organi dell'Unioncamere:

l'Assemblea;

il consiglio;

il comitato di presidenza;

il presidente;

il collegio dei revisori.

2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente e il collegio dei revisori durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori è disciplinata dall'art. 2400 del codice civile. I consiglieri ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica.

3. I compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile. Il trattamento di missione è disciplinato dal consiglio.

Art. 4.
Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unioncamere è composta dai presidenti delle camere di commercio e della Chambre della regione Valle d'Aosta che vi fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma.

2. In caso d'assenza o impedimento del presidente di una camera di commercio partecipa alle riunioni dell'Assemblea, con diritto di voto, un componente del consiglio camerale a ciò espressamente delegato.

3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti d'altra camera; in ogni caso, nessun delegato votante può rappresentare più di tre camere, compresa la propria. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità, dal più anziano d'età; si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.

4. Spetta all'Assemblea:

a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;

b) definire le linee generali programmatiche dell'attività dell'Unioncamere;

c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine d'ogni esercizio sul programma annuale d'attività;

d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle camere di commercio;

f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e con le modalità di cui all'art. 11 del presente statuto;

g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del consiglio di competenza assembleare;

h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le designazioni di competenza del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.
Consiglio

1. Il consiglio dell'Unioncamere è composto dal presidente dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna unione regionale delle camere di commercio o dal relativo delegato per il triennio di carica, salvo revoca, e da dieci membri eletti dall'Assemblea al proprio interno.

Del consiglio fa altresì parte di diritto il precedente presidente dell'Unioncamere.

2. Per la Chambre della Valle d'Aosta è chiamato a far parte il presidente o suo delegato.

3. Il consiglio è presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.

4. Il consiglio coopta nella prima seduta fino ad altri cinque componenti, due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi, possono essere scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.

5. Spetta al consiglio:

a) proporre all'Assemblea le strategie e le linee di sviluppo triennale del sistema camerale;

b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;

c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

d) approvare le variazioni di bilancio;

e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'Unioncamere in base alle linee fissate dall'Assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle risorse;

f) deliberare sulle materie di cui all'art. 2, comma 2 e sui conseguenti atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché approvare le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unioncamere con apposito regolamento di amministrazione e contabilità;

g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la gestione del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed esprimere il parere previsto dallo stesso art. 18, comma 3;

h) istituire la sezione separata di cui all'art. 1, comma 3 deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;

i) eleggere fino a cinque vice presidenti tra i propri membri;

l) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.

6. Il consiglio può delegare al comitato di presidenza o al presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 5, alle lettere *b), f), h).*

Art. 6.

Comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai vice presidenti, e da non più di sette membri eletti dal consiglio nel proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono rieleggibili e restano in carica per non più di due mandati completi consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato parziale eventualmente ricoperto, purché inferiore a dodici mesi.

2. Il comitato di presidenza:

a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Assemblea e dal consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attività;

b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei programmi e le variazioni di bilancio;

c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina esperti e rappresentanti;

d) approva, secondo i criteri di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il regolamento di organizzazione degli uffici che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, i procedimenti di selezione del personale e della dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali e le modalità di preposizione ad esse, nonché definisce i sistemi operativi di gestione, valutazione e controllo delle attività e delle prestazioni;

e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti, secondo le procedure e con gli strumenti previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici;

f) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i quadri intermedi;

g) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento uffici distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.

3. Il comitato di presidenza impartisce le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma del decreto legislativo n. 396/1997, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente, con riguardo alle qualifiche non dirigenziali.

4. L'attività di valutazione strategica dell'azione dell'Unioncamere è esercitata dal comitato di presidenza con gli strumenti e le modalità contemplate dal regolamento previsto dal precedente comma 2, lettera *d).*

5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate all'ambito di autonomia della dirigenza e, in particolare, decide sulla partecipazione dell'Unioncamere a manifestazioni o iniziative non programmate che coinvolgano l'immagine dell'Ente o del sistema camerale verso l'esterno.

6. Il comitato di presidenza può istituire un organismo consultivo al quale partecipano i vertici delle associazioni nazionali di categoria. Tale organismo si esprime su questioni che gli vengono sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei vari settori, nonché su servizi che l'Unioncamere realizza nell'interesse dell'economia.

7. Il comitato di presidenza può delegare al presidente l'assunzione di specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere *c)* ed *f)* e nel comma 5.

Art. 7.

Presidente

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio e il comitato di presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 4, lettera *b)*, nonché quelli di cui all'art. 6, ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei confronti delle camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli enti e organi comunitari e internazionali.

2. Adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 5, lettere *b), d), f)* — limitatamente agli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare — dall'art. 6, comma 2, lettere *c), f)* — con esclusione della istituzione di uffici distaccati — e dal comma 5 dello stesso articolo.

3. In caso d'assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente espressamente delegato.

4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può delegare la trattazione di materie di sua competenza a presidenti di camere di commercio che, su invito del presidente, partecipano alle riunioni di comitato di presidenza.

5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2.

Art. 8.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro delle attività produttive e un effettivo dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il presidente del collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea.

3. Il collegio dei revisori esercita in via esclusiva il controllo di regolarità amministrativa e contabile verificando la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'Assemblea sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.

6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'Unioncamere, gli articoli 2399, comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2407 del codice civile. I componenti designati dalle amministrazioni statali e almeno uno dei revisori effettivi eletti dall'Assemblea devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

Art. 9.

Segretario generale

1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.

2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, adotta tutti gli altri atti d'organizzazione riservati — dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 — all'ambito d'autonomia della dirigenza di vertice proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attività, sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

3. Il segretario generale, per un miglior coordinamento delle attività del sistema camerale, può costituire un organismo consultivo composto da segretari generali delle camere di commercio e delle unioni regionali.

Art. 10.

Organizzazione dell'Unioncamere

1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previsto dal precedente art. 6 disciplina altresì le modalità di informazione degli organi sull'andamento dell'attività e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonché le modalità per la valutazione delle prestazioni da parte del segretario generale sui dirigenti e del comitato di presidenza sul segretario generale.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Unioncamere è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali.

TITOLO III

PROCEDURE

Art. 11.

Convocazioni e deliberazioni

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti, salvo quelle dell'Assemblea, che sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti.

2. Quando è chiamata a deliberare sullo statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Le deleghe di cui all'art. 4 devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.

4. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie.

5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'Assemblea e del consiglio e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è la sede della camera di commercio per i presidenti, quella dichiarata all'Unioncamere per gli esterni.

Le convocazioni possono altresì essere effettuate mediante l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata, a norma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il consiglio può essere convocato, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

7. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.

8. Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché — per le riunioni del consiglio e per specifici argomenti — i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

9. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell'Assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dal consiglio disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 12.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:

a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'Assemblea a carico delle camere di commercio e della Chambre della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali o regionali, imposte e diritti camerali;

b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;

c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione europea o da altri soggetti;

d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

2. Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale d'intervento. Il fondo contribuisce al finanziamento di progetti di rilievo per il sistema camerale italiano e delle camere di commercio italiane all'estero, gestito in base ad apposito regolamento approvato dal consiglio.

3. Il fondo può, altresì, operare nell'interesse delle camere di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'art. 1.

4. Presso l'Unioncamere è istituito il fondo di perequazione ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri generali di funzionamento del fondo sono definiti dal consiglio.

Art. 13.

Controlli

1. La vigilanza sull'attività dell'Unioncamere spetta al Ministro delle attività produttive nelle forme di cui all'art. 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei conti nella forme previste dall'art. 12 della

legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'art. 12, comma 19, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. L'Unioncamere comunica al Ministero delle attività produttive i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il regolamento di amministrazione e contabilità, il quale è approvato di concerto con il Ministro dell'economia, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e l'istituzione d'aziende speciali.

4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma 3 divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, il Ministero delle attività produttive non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

Art. 14.

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

03A11178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 luglio 2003.

Recepimento della direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002 che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio del 29 novembre 2001 recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 5 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 325

ALLEGATO 1

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E LA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di diossine (PCDD/PCDF) e PCB diossina-simili (1) nei prodotti alimentari devono essere prelevati secondo le modalità di seguito indicate. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati prelevati. La conformità al tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche è determinata in base ai valori riscontrati nelle aliquote.

2. DEFINIZIONI

2.1. *Partita:* quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un'unica volta, per il quale è stata accertata, dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere o la marcatura. Nel caso di partite di prodotti della pesca si deve tenere conto anche della dimensione del pesce stesso.

2.2. *Sottopartita:* porzione di una partita designata per l'applicazione delle modalità di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

2.3. *Campione elementare:* quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

2.4. *Campione globale:* campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

2.5. *Campione di laboratorio:* campione destinato al laboratorio da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.

2.6. *Aliquota:* porzione ottenuta dal campione di laboratorio e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.

---

(1) Si riporta la tabella TEF del rischio stabilita dall'OMS sulla base delle conclusioni dell'incontro di Stoccolma del 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., 1998, «Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife», Environmental Health Perspectives, 106 (12) pag. 775].

TABELLA TEF

Congenere	Valore TEF
Policlorodibenzodiossine (PCDD)	
2,3,7,8-TCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2.3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0001
Dibenzofurani (PCDF)	
2.3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0001
PCB diossina-simili Non orto PCB + Mono orto PCB	
Non orto PCB	
PCB 77	0,0001
PCB 81	0,0001
PCB 126	0,1
PCB 169	0,01
Mono orto PCB	
PCB 105	0,0001
PCB 114	0,0005
PCB 118	0,0001
PCB 123	0,0001
PCB 156	0,0005
PCB 157	0,0005
PCB 167	0,00001
PCB 189	0,0001

Abbreviazioni: T = tetra; Pe = penta; Hx = esa; Hp = epta; O = octa; CDD = clorodibenzodiossina; CDF = clorodibenzofurano; CB = clorobifenile.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. *Personale.*

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato che deve operare secondo le modalità del presente allegato.

3.2. *Prodotto da campionare.*

Ciascuna partita da controllare è oggetto di campionamento separato.

3.3. *Precauzioni da prendere.*

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni di laboratorio è necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di diossine e di PCB diossina-simili e compromettere l'analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. *Preparazione dei campioni elementari.*

I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti nella partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.

3.5. *Preparazione del campione globale.*

Il campione globale deve avere il peso di almeno un chilo, a meno che ciò non sia possibile, come nel caso di campionamento di prodotti alimentari in confezioni singole. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni della tabella 2.

3.6. *Preparazione del campione di laboratorio.*

Il campione di laboratorio, rappresentativo del campione globale, deve essere suddiviso in aliquote uguali conformemente alle disposizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 del presente allegato.

3.7. *Preparazione delle aliquote.*

Le dimensioni di ciascuna aliquota devono essere tali da consentire almeno lo svolgimento di analisi in duplicato.

Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione, da perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto.

3.8. *Sigillatura ed etichettatura delle aliquote.*

Ogni aliquota viene sigillata sul luogo del prelievo e identificata secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. MODALITÀ DI PRELIEVO DI CAMPIONI

Il metodo di prelievo applicato deve assicurare che il campione globale sia rappresentativo della partita che deve essere controllata.

4.1. *Numero dei campioni elementari.*

Nel caso del latte e degli oli per i quali è lecito presumere che i contaminanti siano distribuiti in modo omogeneo nelle partite, è sufficiente prelevare tre campioni elementari per partita che costituiscono il campione globale di ogni partita.

Per gli altri prodotti alimentari, il numero minimo di campioni elementari da prelevare per partita è indicato alla tabella 1.

Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari deve essere almeno di 1 kg (cfr. punto 3.5). I campioni elementari devono avere un peso analogo. Il peso di un campione elementare deve essere almeno 100 grammi e dipende dalle dimensioni dei componenti della partita. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto 3.8. Secondo quanto disposto dalla decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE recepita con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

Un campione di uova di gallina è costituito da almeno 12 uova.

Nel caso di partite sfuse e di partite formate da confezioni singole, si vedano le tabelle 1 e 2.

TABELLA 1: *Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita*

Peso della partita (in kg)	Numero minimo di campioni elementari da prelevare
< 50	3
da 50 a 500	5
> 500	10

Se la partita è costituita da confezioni singole, il numero di confezioni che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 2.

TABELLA 2: *Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale se la partita consiste in confezioni singole.*

Numero di confezioni o unità della partita	Numero minimo di confezioni o unità da prelevare per aliquota
da 1 a 25	1 confezione o unità
da 26 a 100	Circa il 5%, almeno due confezioni o unità
> 100	Circa il 5%, fino ad un massimo di 10 confezioni o unità

5. CONFORMITÀ DELLA PARTITA O SOTTOPARTITA ALLE SPECIFICHE.

La partita è conforme se il risultato dell'analisi cade al di sotto del 20% del tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001, e successive modifiche; viceversa la partita non è conforme se tale risultato cade al di sopra del 20%.

Nel caso in cui il risultato dell'analisi sia compreso tra ±20% del tenore massimo ammissibile, il laboratorio del controllo ufficiale deve ripetere l'analisi sull'aliquota e calcolare la media dei risultati così ottenuti. La partita è conforme se il valore della media è uguale o inferiore al livello massimo ammissibile fissato dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche.

ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E SPECIFICHE PER I METODI D'ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E NELLA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Queste specifiche si applicano all'analisi di prodotti alimentari nell'ambito del controllo uficiale del tenore di diossine [policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] e della determinazione di PCB diossina-simili.

Il controllo della presenza di diossine nei prodotti alimentari può essere effettuato mediante una strategia che preveda un metodo di screening per selezionare quei campioni i cui livelli di diossine e di PCB diossina-simili siano superiori ai tenori massimi consentiti dal regolamento n. 466/2001 e successive modifiche o inferiori non oltre il 30-40% di tali tenori. Occorre poi determinare/confermare la concentrazione di diossine in tali campioni tramite un metodo di conferma.

I metodi di screening sono impiegati per rilevare la presenza di diossine e PCB diossina-simili ai livelli consentiti. Essi sono dotati di una grande capacità di trattamento di campioni, il che consente di passare al vaglio un'elevata quantità di campioni per ricercare quelli che potrebbero rivelarsi positivi. Questi metodi sono specialmente concepiti in modo da evitare i falsi negativi.

I metodi di conferma forniscono informazioni complete o complementari che consentono di individuare e quantificare in maniera inequivocabile le diossine e i PCB diossina-simili al livello consentito.

2. CONTESTO

Poiché i campioni ambientali e biologici (inclusi i campioni di prodotti alimentari) generalmente contengono miscele complesse di diversi congeneri di diossine, per agevolare la valutazione dei rischi è stato elaborato il concetto di fattori di tossicità equivalente (TEF). Tali TEF consentono di esprimere concentrazioni di miscele di PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e, di recente, alcune forme di PCB non orto e orto clorosostituiti aventi proprietà simili a quelle delle diossine in equivalenti tossici (TE) di 2,3,7,8-TCDD (cfr. nota 1, allegato I).

Le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione vengono dapprima moltiplicate per il corrispondente TEF e poi sommate per ottenere la concentrazione totale dei composti diossina-simili espressa in TE.

Per il calcolo del «valore superiore», si suppone che il contributo al TE di ogni congenere non qualificato sia uguale alla soglia di determinazione.

Per il calcolo del «valore inferiore», si suppone che il contributo al TE di ogni congenere non quantificato sia uguale a zero.

Per il calcolo del «valore intermedio», si suppone che il contributo al TE di ogni congenere non quantificato sia uguale alla metà della soglia di quantificazione.

3. REQUISITI PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ DA APPLICARSI NELLA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

Occorre adottare tutte le precauzioni possibili per evitare qualsiasi contaminazione durante ogni fase del campionamento e dell'analisi.

I campioni devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori di vetro, illuminio, polipropilene o polietilene, dopo avere rimosso eventuali tracce di polvere di carta dal contenitore. Gli strumenti in vetro devono essere risciacquati con solventi sottoposti a un controllo volto a determinare la presenza di diossine. In generale i contenitori devono essere preferibilmente «monouso».

La conservazione e il trasporto devono svolgersi in modo da preservare l'integrità del campione alimentare.

Se necessario, triturare e mescolare bene ogni aliquota ricorrendo a un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione (ad esempio, la triturazione deve consentire al materiale di passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della triturazione, i campioni devono essere essiccati, nel caso il livello di umidità sia troppo elevato.

Il peso del campione utilizzato per l'estrazione deve essere tale da rispondere ai requisiti relativi alla sensibilità del metodo.

Esistono numerose procedure specifiche per la preparazione dei campioni, che possono essere impiegate in modo soddisfacente per i prodotti considerati. Le procedure devono essere convalidate in base a orientamenti riconosciuti sul piano internazionale.

Occorre fare un'analisi del bianco, ovvero effettuare l'intera procedura analitica senza il campione.

4. REQUISITI APPLICABILI AI LABORATORI

I laboratori devono dimostrare la validità del metodo nell'intervallo di tolleranza del livello considerato, ad esempio, 0,5x, 1x e 2x il livello considerato, con un coefficiente di variazione accettabile per analisi ripetute. Per ulteriori informazioni su criteri di validità, cfr. il punto 5.

Il limite di quantificazione per un metodo di conferma non deve essere superiore a un quinto del livello considerato, per garantire coefficienti di variazione accettabili nell'intervallo summenzionato.

Si devono costantemente effettuare controlli in bianco ed esperimenti o analisi dei campioni di controllo con l'aggiunta di indicatori (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento certificato), quali misure interne di garanzia della qualità.

La riuscita partecipazione a studi condotti in collaborazione con altri laboratori che valutano la competenza del laboratorio è il modo migliore per dimostrarne la perizia nell'ambito di analisi specifiche. Tuttavia, il buon esito della partecipazione a studi condotti con altri laboratori, ad esempio, su campioni di terreno o di acque residue, non dimostra necessariamente che il laboratorio sia altrettanto competente a trattare campioni di prodotti alimentari o mangimi, caratte-

rizzati da livelli di contaminazione minore. È pertanto requisito imprescindibile la partecipazione regolare a studi condotti in collaborazione con altri laboratori sulla determinazione di diossina e di PCB diossina-simili nelle corrispondenti matrici di prodotti alimentari/mangimi.

In conformità con quanto prescritto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 i laboratori devono essere accreditati da un organismo riconosciuto, che certifichi l'applicazione della garanzia della qualità relativamente ai metodi d'analisi. I laboratori devono essere accreditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999.

5. REQUISITI APPLICABILI ALLA PROCEDURA D'ANALISI

Requisiti di base di validità delle procedure d'analisi:

elevata sensibilità e limiti di rilevabilità bassi. Per quanto concerne le PCDD e i PCDF, le quantità rilevabili devono essere dell'ordine del picogrammo di TE (10^{-12} g), data l'estrema tossicità di alcuni di questi composti. È noto che i PCB si presentano in quantità più elevate rispetto alle PCDD e ai PCDF. Per quanto concerne la maggior parte dei congeneri di PCB, una sensibilità dell'ordine del nanogrammo (10^{-9} g) è sufficiente. Tuttavia, per la determinazione dei congeneri più tossici di PCB diossina-simili (in particolare i congeneri non orto sostituiti) si deve ottenere la stessa sensibilità delle PCDD e dei PCDF;

elevata selettività (specificità). Occorre distinguere le PCDD, i PCDF, i PCB diossina-simili da una moltitudine di altri composti che, estratti simultaneamente dal campione e suscettibili d'interferire, sono presenti in concentrazioni di molto superiori a quelle degli analiti da rilevare. Per quanto concerne i metodi di gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS), è necessario distinguere tra vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad esempio, i diciassette PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e i PCB diossina-simili) e altri congeneri. Mediante saggio biologico dovrebbe essere possibile determinare selettivamente i valori di TE, quale somma di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili;

elevata accuratezza (esattezza e precisione). La determinazione deve fornire una stima valida della concentrazione reale presente in un campione. È necessario porre estrema cura (accuratezza della misurazione: grado di concordanza tra il risultato di una misurazione e il valore reale o assegnato del misurando) per evitare che i risultati dell'analisi di un campione siano respinti a causa della scarsa affidabilità della stima dei TE. L'accuratezza è la risultante di esattezza (differenza tra il valore medio misurato per un analita in un materiale certificato, espressa in percentuale di tale valore) e precisione (la precisione viene generalmente calcolata sotto forma di scarto-tipo; essa include la ripetibilità e la riproducibilità e indica il grado di concordanza tra i risultati ottenuti applicando ripetutamente la procedura sperimentale in determinate condizioni).

I metodi di screening possono comprendere saggi biologici e metodi GC/MS, mentre i metodi di conferma sono costituiti dalla gascromatografia ad alta risoluzione e dalla spettrometria ad alta risoluzione (HRGC/HRMS).

Si devono osservare i seguenti criteri per il valore totale in TE:

	Metodi di screening	Metodi di conferma
Percentuale di falsi negativi	< 1%	
Esattezza		- 20% a + 20%
CV (coefficiente di variazione)	< 30%	< 15%

6. REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI METODI D'ANALISI GC/MS CON FINALITÀ DI SCREENING O DI CONFERMA.

Quale primo passo dell'analisi, da effettuare, ad esempio prima dell'estrazione per convalidare la procedura d'analisi, occorre aggiungere standard interni di PCDD/F clorosostituiti alla posizione 2,3,7,8 e marcati con ^{13}C (e standard interni di PCB diossina-simile marcati con ^{13}C, se si devono determinare PCB diossina-simili). Va aggiunto almeno un congenere per ciascun gruppo omologo di PCDD/F da tetra a octaclorati (e almeno un congenere per ciascun gruppo omologo di PCB diossina-simile, se si devono determinare PCB diossina-simili) (in alternativa, è possibile aggiungere almeno un congenere per ciascuna funzione di registrazione di ioni selezionati tramite spettrografia di massa utilizzata per il controllo di PCDD/F e PCB diossina-simile. Si consiglia vivamente, soprattutto per i metodi di conferma, di utilizzare l'insieme dei 17 standard interni di PCDD/F clorosostituiti alle posizioni 2,3,7,8 marcati con ^{13}C, nonché la totalità dei dodici standard interni di PCB diossina-simile marcati con ^{13}C (nel caso si debbano determinare PCB diossina-simili).

Vanno inoltre determinati i fattori di risposta relativa per quei congeneri ai quali non è stato aggiunto alcun analogo marcato con ^{13}C, utilizzando soluzioni di taratura adeguate.

Per i prodotti alimentari d'origine vegetale e per i prodotti alimentari d'origine animale con un contenuto di grasso inferiore al 10%, l'aggiunta di standard interni prima dell'estrazione è obbligatoria. Per i prodotti d'origine animale con un contenuto di grasso superiore al 10% gli standard intemi possono essere aggiunti o prima dell'estrazione o dopo l'estrazione del grasso. Occorre convalidare adeguatamente l'efficacia dell'estrazione, a seconda della fase in cui sono stati introdotti gli standard interni e del modo in cui i risultati sono riportati (sulla base del prodotto o del grasso).

Prima dell'analisi GC/MS, occorre aggiungere 1 o 2 standard di recupero.

È necessario effettuare il controllo del recupero. Per i metodi di conferma, i recuperi di singoli standard interni devono essere compresi tra il 60% e il 120%. Recuperi inferiori o superiori per singoli congeneri, in particolare alcune dibenzodiossine e alcuni dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purché il loro contributo al valore TE non superi il 10% del valore totale TE (tenendo conto unicamente di PCDD/F). Per quanto concerne i metodi di screening, i recuperi devono essere compresi tra il 30% e il 140%.

È opportuno separare le diossine dai composti clorurati interferenti, quali i PCB e gli eteri clorurati di difenile, ricorrendo ad adeguate tecniche cromatografiche (di preferenza tramite una colonna di florisil, d'allumina e/o di carbone).

La separazione gascromatografica degli isomeri deve essere adeguata (overlapping < 25% tra 1,2,3,4,7,8-HxCDD e 1,2,3,6,7,8-HxCDD).

Per la determinazione, si consiglia di fare riferimento al metodo «EPA Method 1613, Revision B: Tetra-trough Octachlorinated Dioxins and Furans by Isotope Dilution HRGC-HRMS», o ad un altro metodo con criteri di rendimento equivalenti.

La differenza tra il livello massimo e il livello minimo non deve essere superiore al 20% per i prodotti alimentari con una contaminazione da diossina di circa 1 pg. WHO/TE/g di base lipidica (tenendo conto unicamente di PCDD/PCDF). La stessa prescrizione si applica ai prodotti alimentari a basso contenuto di grasso che presentano livelli di contaminazione dell'ordine di circa 1 pg. WHO/TE/g di prodotto. Per livelli di contaminazione inferiori, ad esempio 0,50 pg. TE/g di prodotto, la differenza tra il livello massimo e il livello minimo può essere dell'ordine del 25-40%.

7. METODI D'ANALISI DI SCREENING.

7.1. *Introduzione.*

Il metodo di screening consente di applicare vari approcci analitici: un approccio puramente di screening e un approccio quantitativo.

Approccio di screening.

La risposta dei campioni è confrontata con quella di un campione di riferimento al livello considerato. I campioni la cui risposta è inferiore a quella del campione di riferimento sono considerati negativi, mentre quelli con risposta superiore sono ritenuti positivi.

Requisiti:

In ogni serie di prove si devono includere un campione di riferimento e uno in bianco, estratti e analizzati allo stesso tempo e alle medesime condizioni. Il campione di riferimento deve presentare una risposta nettamente superiore a quella del bianco.

Si devono includere campioni di riferimento supplementari con concentrazione pari a 0,5x e 2x il livello considerato, per dimostrare l'efficacia del saggio nell'intervallo considerato per il controllo del livello considerato.

Qualora si analizzino altre matrici, occorre dimostrare la validità dei campioni di riferimento, utilizzando di preferenza campioni il cui livello di TE, stabilito tramite HRGC/HRMS, sia equivalente a quello del campione di riferimento o di un bianco arricchito.

Poiché nel saggio biologico non si possono utilizzare standard interni, i saggi di ripetibilità sono estremamente importanti per ottenere informazioni sullo scarto-tipo nell'ambito di una serie di saggi. Il coefficiente di variazione deve essere inferiore al 30 %.

Per quanto concerne i saggi biologici, occorre definire quali sono i composti-bersaglio, le potenziali interferenze e il valore massimo tollerato per il bianco.

Approccio quantitativo.

L'approccio quantitativo comprende obbligatoriamente una serie di diluizioni-tipo, un processo di purificazione e di misurazione doppio o triplo, nonché analisi in bianco e controlli di recupero. Il risultato può essere espresso in TE, dando per scontato che i composti responsabili del segnale soddisfano il principio di TE. A tal fine, si può impiegare la TCDD (o una miscela-tipo di diossine/furani) per elaborare una curva di taratura che consenta di calcolare il livello di TE nell'estratto e, di conseguenza, nel campione. Tale risultato è poi corretto con il livello di TE calcolato per un campione in bianco (per tenere conto di impurezze derivanti dai solventi e dalle sostanze chimiche utilizzate) e per il recupero (quest'ultima quantità è calcolata a partire dal livello di TE in un campione di controllo qualità la cui concentrazione è equivalente a quella del livello massimo considerato). È fondamentale tenere conto che una parte della perdita apparente del recupero può essere dovuta agli effetti della matrice e/o alle differenze tra i valori dei TEF nei biotest e i valori dei TEF ufficiali stabiliti dall'OMS.

7.2. *Requisiti per i metodi d'analisi utilizzati per lo screening*.

Lo screening può essere effettuato tramite metodi d'analisi GC/MS e saggi biologici. Ai metodi GC/MS si applicano le prescrizioni stabilite al punto 6. Prescrizioni specifiche sono stabilite al punto 7.3 per i saggi biologici in vitro, e al punto 7.4 per i saggi biologici realizzati con kit.

Si devono fornire informazioni sul numero di risultati falsi positivi e falsi negativi di un'ampia serie di campioni al di sopra e al di sotto dei livelli massimi o dei valori delle soglie d'intervento, raffrontati al contenuto di TE determinato tramite metodo analitico di conferma. La percentuale reale di falsi negativi deve essere inferiore all'1%. Affinché il metodo di screening risulti vantaggioso, la percentuale di campioni falsi positivi deve essere sufficientemente bassa.

I risultati positivi devono essere sempre convalidati tramite un metodo analitico di conferma (HRGC/HRMS). I campioni corrispondenti a una vasta gamma di TE devono inoltre essere confermati tramite HRGC/HRMS (circa 2-10% dei campioni negativi). Si devono fornire dati sulle corripondenze tra i risultati dei saggi biologici e quelli della HRGC/HRMS.

7.3. *Requisiti specifici per i saggi biologici in vitro*.

Quando si effettua un saggio biologico, si deve utilizzare in ogni prova una serie di concentrazioni di riferimento di TCDD o una miscela di diossine/furani (curva di risposta con un $R^2 > 0,95$ per una dose completa). Tuttavia, ai fini dello screening, si può utilizzare nell'analisi dei campioni a bassa concentrazione una curva dettagliata nei livelli bassi.

Per i risultati del saggio biologico in un intervallo di tempo costante, è opportuno usare una concentrazione di riferimento di TCDD (circa 3x il limite di determinazione) su un modulo di controllo della qualità. In alternativa, si può utilizzare la risposta relativa di un campione di riferimento paragonata a un curva di taratura di TCDD, dato che la risposta delle cellule può dipendere da molteplici fattori.

Si raccomanda di compilare e verificare i grafici del controllo della qualità (QC) per ogni tipo di materiale di riferimento, per garantire che il risultato sia conforme alle linee guida indicate.

La risposta indotta dalla diluizione utilizzata per il campione deve situarsi nella parte lineare della curva di risposta, in particolare per i calcoli quantitativi. I campioni che non rientrano nella parte lineare della curva di risposta devono essere diluiti e nuovamente analizzati. Si consiglia pertanto di analizzare almeno 3 diluizioni alla volta.

Lo scarto percentuale-tipo non deve essere superiore al 15% quando si effettua una determinazione tripla per ogni diluizione del campione, né superiore al 30% fra tre esperimenti indipendenti.

È possibile scegliere come limite di rilevamento un valore equivalente a 3 volte lo scarto-tipo della soluzione di solvente in bianco o della risposta di fondo. Un altro metodo consiste nell'applicare una risposta che sia superiore alla risposta di fondo (fattore d'induzione 5 volte il solvente in bianco) calcolata dalla curva di taratura del giorno. È possibile scegliere come limite di quantificazione un valore equivalente a 5-6 volte lo scarto-tipo della soluzione di solvente in bianco o della risposta di fondo oppure applicare una risposta che sia nettamente superiore alla risposta di fondo (fattore d'induzione 10 volte il solvente in bianco) calcolata dalla curva di taratura del giorno.

7.4. *Requisiti specifici per i saggi biologici effettuati con kit* (1).

Occorre seguire le istruzioni del fabbricante relative alla preparazione dei campioni e alle analisi.

Il kit non deve essere utilizzato oltre la data di scadenza indicata.

Non si devono utilizzare materiali o componenti previsti per altri kit.

I kit vanno conservati e utilizzati alle condizioni di temperature di conservazione e di impiego indicate.

Il limite di rilevazione per gli immunodosaggi è pari alla somma della media e 3x lo scarto tipo, basandosi su 10 analisi ripetute del bianco, diviso per il valore della pendenza dell'equazione di regressione lineare.

È opportuno impiegare standard di riferimento per le prove di laboratorio, al fine di garantire che la risposta allo standard rientri in un intervallo di valori accettabile.

8. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI.

A condizione che il metodo d'analisi impiegato lo consenta, i risultati dell'analisi devono contenere i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e PCB, nonché essere indicati come limite inferiore, limite superiore e valore intermedio, onde fornire la maggiore quantità di dati possibile e permettere così di interpretare i risultati in base alle prescrizioni specifiche.

La relazione deve inoltre menzionare il contenuto lipidico del campione e il metodo impiegato per l'estrazione del grasso.

I recuperi dei singoli standard interni devono essere forniti se si situano al di fuori dell'intervallo menzionato al punto 6 e qualora eccedano il livello massimo; negli altri casi, dietro richiesta.

---

(1) I kit per saggi biologici attualmente in commercio non hanno dato prove sufficienti di sensibilità e affidabilità, tali da poterli utilizzare per rilevare la presenza di diossine ai livelli richiesti nei campioni di prodotti alimentari e mangimi.

03A11280

DECRETO 25 settembre 2003.

Revoca del decreto 9 settembre 2003, recante la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Maria alle Capannelle», in Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il proprio decreto 9 settembre 2003, n. 3501, con il quale è stata sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Maria alle Capannelle», in quanto la società Fonte Capannelle Acque Minerali S.r.l., risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale S. Maria alle Capannelle, non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata in data 12 giugno 2003;

Considerato che la predetta società ha provveduto in data 12 settembre 2003 a fornire la certificazione analitica richiesta relativa all'analisi chimica effettuata su un prelievo di campioni di acqua minerale «S. Maria alle Capannelle» in data 29 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla III Sezione del Consiglio superiore di sanità in merito all'analisi chimica suddetta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, il decreto del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 9 settembre 2003, n. 3501, recante: «Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale S. Maria alle Capannelle» in comune di Roma è revocato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2003

Il capo del Dipartimento
CINQUE

03A11198

DECRETO 1° ottobre 2003.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali naturali «Sanvito», in San Vito al Tagliamento, «Cinzia», in Pennabilli e «Giunone», in Caldiero.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

Rilevato che è stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;

Considerato che nel predetto ambito la società Industrie Bibite San Vito, la società Sorgente Valpiano e l'Amministrazione comunale di Caldiero (risultanti agli atti della scrivente titolari della concessione, rispettivamente, delle acque minerali naturali «Sanvito», «Cinzia» e «Giunone») sono state invitate in data 25 giugno 2003 a produrre — entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. — referti analitici rispondenti alla normativa vigente, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale;

Considerato che tale richiesta è rimasta inevasa;

Rilevato che la predetta assenza di riscontri analitici completi alla sorgente non consente di ritenere assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua così come certificato:

per l'acqua minerale naturale «Sanvito», dal decreto dirigenziale 2 dicembre 1994, n. 2892;

per l'acqua minerale naturale «Cinzia», dal decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 1722, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n. 3337-211, di conferma del riconoscimento;

per l'acqua minerale naturale «Giunone», dal decreto ministeriale 7 gennaio 1992, n. 2762;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sanvito», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone), di cui al decreto dirigenziale 2 dicembre 1994, n. 2892.

2. Per le motivazioni espresse in premessa è sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cinzia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Acquaviva, in comune di Pennabilli (Pesaro), di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 1722, e, da ultimo, al decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n. 3337-211, di conferma del riconoscimento.

3. Per le motivazioni espresse in premessa è sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Giunone», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Bagni di Giunone, in comune di Caldiero (Verona) di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1992, n. 2762.

Art. 2.

1. La validità del riconoscimento, per ciascuna delle acque minerali naturali di cui all'art. 1, è ripristinata a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: CINQUE

03A11217

DECRETO 1° ottobre 2003.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Regilla», in comune di Rocca Priora.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

Rilevato che è stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;

Considerato che nel predetto ambito la società Fonte Regilla S.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale Regilla) è stata invitata in data 25 giugno 2003 a produrre — entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. — referti analitici rispondenti alla normativa vigente, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale;

Considerato che tale richiesta è rimasta inevasa;

Rilevato che sulla base dell'istruttoria descritta non può ritenersi assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua così come certificato dal decreto ministeriale 4 febbraio 1978, n. 1669, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 26 maggio 1999, n. 3160-089, di conferma del riconoscimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Regilla», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonte Regilla in comune di Rocca Priora (Roma), di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 1978, n. 1669, e, da ultimo, al decreto dirigenziale 26 maggio 1999, n. 3160-089, di conferma del riconoscimento.

Art. 2.

1. La validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale di cui all'art. 1, è ripristinata a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: CINQUE

03A11218

DECRETO 2 ottobre 2003.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ad uso veterinario «Ventipulmin granulato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione delle direttive 81/851/CEE, 87/20/CEE, 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari, e successive modifiche;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, recante norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ad uso veterinario indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 30 dicembre 1996, n. 304), con il quale è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ad uso veterinario indicata nella parte dispositiva del presente decreto perché la

forma farmaceutica «granulato» non è compatibile con le indicazioni terapeutiche e con le limitazioni d'uso previste;

Considerato che a tutt' oggi sussistono le ragioni che hanno indotto alla sospensione, di cui al decreto suddetto;

Considerata l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali veterinari nella produzione zootecnica e la necessità che, a tutela della salute pubblica, essi siano somministrati secondo le modalità d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui nella filiera alimentare e l'innocuità del prodotto finale;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio suddetta;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, per le motivazioni citate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ad uso veterinario:

VENTIPULMIN granulato - A.I.C. n. 100033024;

ditta titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH;

forma farmaceutica: granulato uso orale, confezione contenente 60 bustine da 10 g.

Art. 2.

Avverso le determinazioni dello scrivente la ditta interessata può ricorrere nei termini di legge.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

03A11285

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 settembre 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1º giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione, datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 19 marzo 2003;

Visti gli atti della Direzione provinciale del lavoro di Cagliari dai quali risulta che le cooperative sotto indicate non hanno debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa «Muratori Gonnesa» a r.l. con sede in Gonnesa, costituita in data 26 luglio 1978 con atto redatto a rogito notarile dott. Vittorio Giua Marassi, rep. n. 1698, iscritta nel registro delle società al n. 8550, B.U.S.C. n. 2812;

2) società cooperativa «Edil Coop» a r.l., con sede in Iglesias, costituita in data 24 aprile 1985 con atto redatto a rogito notarile dott. Vittorio Giua Marassi, rep. n. 32893/5355, iscritta nel registro delle società al n. 14275 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3290;

3) società cooperativa « Montessu 90» a r.l., con sede in Villaperuccio, costituita in data 3 aprile 1990 con atto redatto a rogito notarile dott. Pier Francesco Princivalle, rep. n. 18457, iscritta nel registro delle società al n. 21695 del tribunale di Cagliari - B.U.S.C. n. 3842;

4) società cooperativa «Totu Po Totus» a r.l., con sede in San Nicolò Gerrei, costituita in data 12 marzo 1984 con atto redatto a rogito notarile dott. Antonio Saba, iscritta nel registro delle società al n. 12671 del tribunale di Cagliari - B.U.S.C. n. 3163;

5) società cooperativa «L'artigiano delle tegole» a r.l., con sede in Segariu, costituita in data 5 aprile 2000 con atto redatto a rogito notarile dott. Maurizio Anni, rep. n. 80078, iscritta nel registro delle società al n. 22367/2000 della C.C.I.A.A., B.U.S.C. n. 4659.

Cagliari, 25 settembre 2003

Il dirigente reggente: MEREU

03A11188

DECRETO 25 settembre 2003.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CUNEO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 553;

Visto il decreto n. 84 del 19 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cuneo (ora Direzione provinciale del lavoro) e successive modificazioni, con cui è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di Cuneo;

Visto il decreto n. 514 del 20 ottobre 1990 con il quale il sig. Lauria Giuseppe è stato nominato, in rappresentanza dei datori di lavoro, componente effettivo in seno alla citata commissione;

Visto il decreto n. 680 del 22 marzo 1996 con il quale il sig. Comba Fabrizio è stato nominato, in rappresentanza dei datori di lavoro, componente supplente in seno alla citata commissione;

Vista la lettera del 22 giugno 2001 e la successiva integrazione del 4 agosto 2003, pervenuta il 25 settembre 2003, con cui l'Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Cuneo sostituisce al sig. Lauria Giuseppe, il sig. Comba Fabrizio quale componente effettivo e il sig. Tampalini Diego quale componente supplente in seno alla citata commissione;

Considerato che è necessario provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta

la nomina in seno alla commissione stessa, in rappresentanza dei datori di lavoro, il sig. Comba Fabrizio - componente effettivo e il sig. Tampalini Diego - componente supplente;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Cuneo, 25 settembre 2003

Il direttore provinciale: FERRARESI

03A11189

DECRETO 25 settembre 2003.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Asti, quale rappresentante della C.G.I.L.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la commissione provinciale di Conciliazione;

Vista la nota del 22 settembre 2003 (pervenuta a questo ufficio il 23 settembre 2003) con la quale la C.G.I.L. di Asti comunica di sostituire un proprio componente effettivo — la sig.ra Guariento Liviana poiché dimissionaria — all'interno della precitata commissione provinciale di conciliazione, con il sig. Casale Pier Luigi;

Vista la nota del 23 settembre 2003 (pervenuta a questo ufficio il 23 settembre 2003) con la quale la precitata sig.ra Guariento Liviana conferma a questo ufficio le dimissioni da componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

Il sig. Casale Pier Luigi è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale di Conciliazione di Asti di cui all'art. 410 del codice di procedura civile quale rappresentante della C.G.I.L. di Asti, in sostituzione della sig.ra Guariento Liviana, dimissionaria.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 25 settembre 2003

Il dirigente: FERSINI

03A11263

DECRETO 26 settembre 2003.

Sostituzione di un membro rappresentante dei datori di lavoro nel comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Vista la nota dell'Unione industriali della provincia di Lecco del 25 settembre 2003, relativa alla sostituzione del dott. Alberto Comi, dimissionario, e alla nomina del dott. Giorgio Airoldi;

Decreta:

Il dott. Giorgio Airoldi è nominato membro rappresentante dei datori di lavoro nel comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco, in sostituzione del dott. Alberto Comi.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecco, 26 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

03A11195

DECRETO 26 settembre 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di «cooperazione», sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa a responsabilità limitata «Consorzio provinciale mantovano tra cooperative di abitazione - Abitcoop», con sede in Mantova, costituita per rogito notaio dott. Massimo Aporti in data 4 maggio 1982, repertorio n. 29775, registro imprese n. 669490203, B.U.S.C. n. 1996/197079;

2) società cooperativa a responsabilità limitata «Edilizia gonzaghese», con sede in Gonzaga (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cocconcelli in data 9 febbraio 1958, repertorio n. 1237, registro imprese n. 3039, B.U.S.C. n. 160/60360;

3) società cooperativa a responsabilità limitata «Deritmica», con sede in Virgilio (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Massimo Aporti in data 3 marzo 1986, repertorio n. 39625, registro imprese n. 12031, BUSC n. 2074/218955.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Mantova, 26 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

03A11196

DECRETO 29 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Soc. coop.va Alpina a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I,

relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale d'ispezione straordinaria dell'11 dicembre 2001 nei confronti della società cooperativa «Alpina a r.l.» con sede legale in Milano, in liquidazione dal 12 febbraio 2000, dal quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore della cooperativa e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione è pervenuta sia dal liquidatore sia dall'ente che da terzi interessati;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

La sostituzione del liquidatore ordinario sig. Cittarini Giacomo, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 12 febbraio 2000 della società cooperativa «Soc. coop.va Alpina a r.l.», con sede legale in Milano, via Gian Battista Casella n. 48, costituita per rogito notaio dott. Lucia Balconi di Sondrio, in data 8 maggio 1993, repertorio n. 65749, racc. n. 4036, B.U.S.C. n. 17164/153369, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese Milano: 00653590141 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona della dott.ssa Testa Anita Rossella, nata a Bergamo il 14 giugno 1965, residente a Cassano d'Adda (Milano), via Linificio Case Alte n. 12, con studio a Castel Rozzone (Bergamo), via San Bernardo n. 22/E.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al Tribunale fallimentare competente, alla camera di commercio e alla Prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 settembre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A11192

DECRETO 30 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Trifoglio», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 5 maggio 1989 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore dott. Giuseppe D'Amico;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Vista la nota n. 25884 del 3 settembre 2003 con la quale si avvisa il commissario liquidatore dell'avvio dell'istruttoria di sostituzione;

Preso atto dell'inerzia perpetrata dal liquidatore;

Decreta

che il dott. Pietro Giovine, nato a Messina il 3 maggio 1956 e residente a Reggio Calabria in via Osanna, 2/E, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Trifoglio» con sede in Reggio Calabria in sostituzione del dott. Giuseppe D'Amico.

Reggio Calabria, 30 settembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A11261

DECRETO 1° ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Stalla sociale S. Elia» a r.l., in Poggio Sannita.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003 inerente all'adozione dei provvedimenti di scioglimento ex art. 2544 del codice civile senza che debba acquisirsi il parere della stessa su ogni singolo provvedimento;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti del primo comma, parte prima dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della società cooperativa agricola «Stalla sociale S. Elia» a r.l., con sede nel comune di Poggio Sannita, contrada Valle del Porco, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gamberale in data 29 aprile 1969, repertorio n. 5623, numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 80000170946, posizione B.U.S.C. n. 73/108376.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Isernia, 1° ottobre 2003

Il dirigente: D'AMICO

03A11184

DECRETO 1° ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Trafic Servizi» a r.l., in Venafro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 19 giugno 2003 inerente all'adozione dei provvedimenti di scioglimento ex art. 2544 del codice civile;

Visto i verbali di ispezione ordinaria e relativi accertamenti eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta cha la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti del primo comma, parte prima dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della società cooperativa di produzione e lavoro «Trafic Servizi» a r.l., con sede nel comune di Venafro, via Colonia Giulia II Traversa n. 276, costituita per rogito notaio dott. Antonio Ventriglia in data 14 dicembre 1999, repertorio n. 38650, numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 8001409449, posizione B.U.S.C. n. 477.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Isernia, 1° ottobre 2003

Il dirigente: D'AMICO

03A11185

DECRETO 1° ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cassir» a r.l., in Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 19 giugno 2003 inerente all'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio in applicazione dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria e relativo accertamento eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti del primo comma, parte prima dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della società cooperativa di produzione e lavoro «Cassir» a r.l., con sede nel comune di Isernia, via G. Leopardi n. 3, costituita per rogito notaio dott. Michele Conti in data 16 marzo 1998, repertorio n. 37686, numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00399730944, posizione B.U.S.C. n. 456.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Isernia, 1° ottobre 2003

Il dirigente: D'AMICO

03A11186

DECRETO 1° ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Eurocoop 2001» a r.l., in Castel San Vincenzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003 inerente all'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio in applicazione dell'art. 2544 del codice civile senza che debba acquisirsi il parere della stessa su ogni singolo provvedimento;

Visto i verbali di ispezione ordinaria e relativi accertamenti eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti del primo comma, parte prima dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della società cooperativa di produzione e lavoro «Eurocoop 2001» a r.l., con sede nel comune di Castel San Vincenzo, via Indipendenza n. 15, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gamberale in data 8 marzo 2001, repertorio n. 128243, numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00811380948, posizione B.U.S.C. n. 496.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Isernia, 1° ottobre 2003

Il dirigente: D'AMICO

03A11187

DECRETO 1° ottobre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Vittoria», in Nicotera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto il verbale redatto in data 25 luglio 1986 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa con sede in Nicotera (Vibo Valentia) ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'Ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di La Torre Saverio;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 31 agosto 2002 dalle quali si rileva un eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria da parte del liquidatore La Torre Saverio;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuto pertanto necessaria la sostituzione del suddetto ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi del citato art. 2545 del codice civile;

Vista la nota del 19 agosto 2003, prot. 11050, con la quale il dott. Roberto Corsaro, all'uopo interpellato, comunica la propria disponibilità all'incarico;

Visto il parere del Comitato centrale espresso nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta

che il dott. Roberto Corsaro, nato a Vibo Valentia il 31 ottobre 1971 e residente in Caroniti di Joppolo (Vibo Valentia), è nominato liquidatore della società cooperativa «La Vittoria» costituita in data 25 gennaio 1982, repertorio n. 01 dal notaio Iannello Giuseppe, in sostituzione del sig. La Torre Saverio.

Al suddetto liquidatore spetta il trattamento economico come previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Vibo Valentia, 1° ottobre 2003

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

03A11197

DECRETO 1° ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Popolare dell'Agro Pontino» a responsabilità limitata, in Pontinia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Popolare dell'Agro Pontino» a responsabilità limitata, con sede in Pontinia (Latina), costituita per rogito notaio Mario Orsini in data 31 luglio 1990, repertorio n. 296334 - B.U.S.C. n. 4083.

Latina, 1° ottobre 2003

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

03A11200

DECRETO 1° ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Pantos» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Pantos» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Vincenzo De Carolis in data 28 ottobre 1987, repertorio n. 9141 - B.U.S.C. n. 2704.

Latina, 1° ottobre 2003

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

03A11201

DECRETO 1° ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «La Fenice» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «La Fenice» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Raffaella Mandato in data 14 settembre 1985, repertorio n. 26475 - B.U.S.C. n. 2379.

Latina, 1° ottobre 2003

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

03A11202

DECRETO 1° ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Campanile a r.l.», in Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Vista la relazione finale con la quale il commissario governativo dott. Nicola Ermini di Firenze, al termine della gestione, ha proposto lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore, non risultando pendenze patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Il Campanile a r.l.», con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Umberto Mario Ciampi, repertorio n. 194641 in data 30 marzo 1990, registro società n. 14228, tribunale di Pisa, posizione n. 1351/256868 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 1° ottobre 2003

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

03A11215

DECRETO 2 ottobre 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativo «New City Service» a r.l., in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA

Visto l'atto di scioglimento anticipato della società cooperativa «New City Service» a r.l., con sede in Pescara, via Firenze, 26, iscritta al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Pescara al n. 12546980157, R.E.A. n. 116966, redatto presso lo studio del notaio Trezza Antonio, corrente in Milano, in data 18 luglio 2001 (rep. n. 55606);

Viste le risultanze dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa «New City Service» a r.l., contenute nel predetto atto notarile, per effetto delle quali veniva nominato liquidatore il sig. D'Amico Gianfranco, nato a Milano il 9 luglio 1935 ed ivi residente in corso Lodi, 26;

Viste le risultanze delle relazioni ispettive del 16 gennaio 2003 e del 15 luglio 2003 redatte dai funzionari incaricati dalla direzione regionale del lavoro per l'Abruzzo di effettuare l'ispezione straordinaria alla suddetta società cooperativa, dalle quali si evince che il comportamento del liquidatore è stato di ostacolo all'espletamento dell'attività di vigilanza;

Vista la richiesta del 15 luglio 2003, pervenuta dagli ispettori incaricati di effettuare la vigilanza, di sostituzione del liquidatore predetto, a seguito del comportamento del medesimo che impediva l'espletamento dell'ispezione;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità del rag. Di Marco Alessandro, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara, in corso V. Emanuele II n. 161, ad assumere l'incarico di liquidatore della società cooperativa «New City Service» a r.l.;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative (n. 6, allegato 1, della legge n. 50/1999) contenente la previsione della facoltà da parte del dirigente della direzione provinciale del lavoro di procedere alla sostituzione del liquidatore ordinario per irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Ritenuto che nella fattispecie si configuri la previsione del citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 e che, pertanto, sia necessario provvedere;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «New City Service» a r.l. è revocato al sig. D'Amico Gianfranco, nato a Milano il 9 luglio 1935 ed ivi residente in corso Lodi, 26.

Art. 2.

L'incarico medesimo è conferito al rag. Di Marco Alessandro, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara in corso V. Emanuele II n. 161, al quale spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente Direzione generale del Ministero delle attività produttive, al nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare, alla camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 2 ottobre 2003

Il direttore provinciale: PAOLETTI

03A11260

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 settembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilizia Roma 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 17/03 del 15 gennaio 2003 del tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilizia Roma 2000 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 05751991000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Daniele Anzelmo, nato a Bari il 26 settembre 1964, domiciliato in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11316

DECRETO 29 settembre 2003.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Salamandra», in Bologna.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 1979 con il quale la società cooperativa edilizia «Salamandra», con sede in Bologna, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1980 con il quale il dott. Ugo Dolcetta veniva nominato commissario liquidatore in sostituzione del precedente commissario dimissionario;

Vista la cancellazione dal registro delle società in data 27 gennaio 2003;

Considerate le sopravvenienze attive della procedura comunicate in data 20 marzo 2003;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ugo Dolcetta, nato a Genova il 27 luglio 1949 e domiciliato in Bologna, via Nicolò dell'Arca n. 19/2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Salamandra», con sede in Bologna.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11317

DECRETO 29 settembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «I.R.T.S. piccola società cooperativa», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 11 giugno 2003, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «I.R.T.S. piccola società cooperativa», con sede in Lungarno Sonnino n. 9 (codice fiscale 00960610509), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Arturo Nebbiai, nato a Pontedera (Pisa) il 14 dicembre 1963, domiciliato in Pisa, piazza Guerrazzi n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11318

DECRETO 29 settembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gabry soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Lendinara e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gabry soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Lendinara (Rovigo) (codice fiscale 00737590299) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Loris Brizzante, nato a Rovigo il 27 maggio 1971, ivi domiciliato in via E. Wolf Ferrari n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11319

DECRETO 29 settembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia militare», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edilizia militare», con sede in Verona (codice fiscale 00870970233), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gabriele Turra, nato a Zevio (Verona) il 15 novembre 1937, domiciliato in Verona, via M. Faliero n. 191, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11320

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 luglio 2003.

Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi»;

Visto il regolamento di applicazione della predetta legge n. 987/1931, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto n. 2504 del 2 dicembre 1937;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 74, primo comma, del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 con il quale sono state trasferite alle regioni le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante, con esercizio di dette funzioni nel rispetto degli standars tecnici definiti dallo Stato;

Visto l'art. 71 del citato decreto, che ha conservato allo Stato le funzioni amministrative relative all'organizzazione del commercio con l'estero, nonché quelle concernenti la disciplina, il controllo di qualità e la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1989 ed eventuali modifiche relativo all'istituzione del comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987;

Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993 relative a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 14 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazione del Servizio nazionale di certificazione

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'organizzazione e l'articolazione del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;

b) la definizione e l'attuazione delle fasi della certificazione;

c) la definizione delle categorie dei materiali di certificazione;

d) il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a certificazione.

Art. 2.

Articolazione del Servizio nazionale di certificazione (SNC)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione (SNC) del materiale di propagazione vegetale che rappresenta l'organismo a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità e che effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla certificazione del materiale di propagazione vegetale.

2. Il SNC è costituito dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), dalla Segreteria operativa (SO) e dai servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome competenti per territorio, di seguito denominati SFR.

Art. 3.

Comitato nazionale per la certificazione (CNC)

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 4 del presente articolo viene costituito il Comitato nazionale per la certificazione (CNC) composto da:

due rappresentanti del MiPAF, di cui uno con funzioni di presidente;

quattro esperti in produzione e conservazione del materiale certificato, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

due rappresentanti designati dalle organizzazioni interprofessionali di categoria di cui uno del settore vivaistico e uno del settore frutticolo;

un rappresentante proposto dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il CNC si avvale per le funzioni di segreteria del competente ufficio della Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del MiPAF.

3. Il CNC viene rinnovato ogni quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di una volta. Esso viene convocato dal presidente o su proposta della maggioranza dei componenti.

4. Al CNC in particolare sono attribuiti i seguenti compiti:

a) la proposta di provvedimenti e di disciplinari di produzione per la certificazione delle singole specie o gruppi di specie;

b) la proposta al Mi.P.A.F. di riconoscimento dei centri di conservazione e di premoltiplicazione sulla base dell'istruttoria curata dal SFR competente per territorio;

c) l'esecuzione, su incarico del Mi.P.A.F., delle verifiche ispettive sull'idoneità dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione nonché sulle modalità di esecuzione delle attività di controllo nel processo di certificazione;

d) la proposta sulle modalità di iscrizione di accessioni di cultivar, di cloni e di selezioni certificabili al registro nazionale;

e) la proposta sulle modalità di esecuzione delle attività di controllo nel processo di certificazione;

f) la proposta al Mi.P.A.F. di riconoscimento dei materiali da inserire nel registro nazionale di cui al successivo art. 14;

g) il parere per il riconoscimento degli organismi interprofessionali che richiedono di operare con il SNC;

h) la proposta in merito alle circolari esplicative e alla modulistica necessaria per l'attuazione del processo di certificazione;

i) il parere sull'equivalenza degli schemi di certificazione di altri Paesi dell'Unione europea e dei Paesi terzi;

j) la proposta sui programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nell'ambito del SNC;

k) la predisposizione di una relazione annuale sul programma nazionale di certificazione.

5. Il CNC ha la facoltà di costituire gruppi di lavoro anche con esperti al di fuori del comitato stesso per fornire il supporto tecnico-scientifico alle attività di propria competenza.

6. Il funzionamento del CNC viene disciplinato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

Segreteria operativa (SO)

1. La SO è costituita da un funzionario del MiPAF, da un componente del CNC e da un rappresentante delle organizzazioni interprofessionali di categoria.

2. Alla SO sono attribuiti i seguenti compiti:

a) il supporto alle attività del CNC;

b) la pubblicizzazione dei provvedimenti;

c) la predisposizione della modulistica necessaria all'attuazione della certificazione;

d) la conservazione e l'aggiornamento del registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle selezioni ammesse alla certificazione, di cui all'art. 14.

Art. 5.

Funzioni dei servizi fitosanitari regionali e delle province autonome

1. Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad esercitare le funzioni di certificazione del materiale di propagazione vegetale tramite i propri servizi fitosanitari istituiti con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

2. I SFR svolgono le seguenti funzioni:

a) il riconoscimento dell'idoneità dei centri di moltiplicazione e dei vivai;

b) le attività ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di certificazione, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie;

c) la certificazione dei materiali di moltiplicazione.

3. I SFR si avvalgono del supporto scientifico degli istituti del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1999, n. 454, e di altri enti ed organismi riconosciuti idonei dal SNC.

4. I controlli e la vigilanza in tutte le fasi del processo di certificazione vengono realizzati da ispettori fitosanitari appositamente addestrati ed aggiornati attraverso corsi di formazione obbligatori.

5. I SFR forniscono al SNC ogni anno, al termine della campagna di certificazione, una relazione sull'attività di controllo e certificazione ed i relativi dati statistici per specie, categoria e stato sanitario del materiale certificato.

Art. 6.

Fasi della certificazione

1. La certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione vegetale si articola nelle seguenti fasi:

a) conservazione per la premoltiplicazione;

b) premoltiplicazione;

c) moltiplicazione;

d) vivaio.

Art. 7.

Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri

1. La fase di conservazione del materiale riconosciuto a livello nazionale si svolge presso centri di conservazione per la premoltiplicazione pubblici. Tale fase può avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalità e specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal MiPAF, su proposta del CNC ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. Le attività svolte presso i CCP sono coordinate a livello nazionale dal SNC.

2. Il numero e la dislocazione dei centri di conservazione per la premoltiplicazione deve essere strettamente funzionale alla necessità di conservazione del materiale di «pre-base».

3. Scopi di questa fase sono:

a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri;

b) la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione (marze, gemme, talee portinnesti e piante) di categoria «pre-base».

4. La conservazione per la premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

5. I CCP che intendono ottenere il riconoscimento dal MiPAF, devono essere dotati di idonee strutture per la conservazione in sanità dei materiali e devono avere un responsabile tecnico-scientifico in possesso di specifiche competenze documentate.

6. Nel caso di rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP esso è tenuto a consegnare le accessioni in conservazione al SNC che provvederà alla individuazione del o dei CCP a cui affidarle.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che intendono svolgere o continuare a svolgere le funzioni di CCP, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, devono avanzare richiesta di riconoscimento al MiPAF.

Art. 8.

Fase di premoltiplicazione e relativi centri

1. La fase si svolge presso centri di premoltiplicazione pubblici o privati riconosciuti idonei dal MiPAF, su proposta del CNC, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

2. Il numero e la dislocazione dei centri di premoltiplicazione (CP) deve essere strettamente funzionale alla necessità di premoltiplicazione del materiale di «base».

3. Scopi di questa fase sono:

a) l'allevamento in ambiente protetto o in campo, a seconda dei disciplinari di ciascuna specie, di piante categoria «base»;

b) la produzione in ambiente protetto o in campo, a seconda dei disciplinari tecnici di ciascuna specie, di piante (innestate o autoradicate) di categoria «base».

4. La premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

5. I centri di premoltiplicazione che intendono ottenere il riconoscimento dal MiPAF devono essere dotati di idonee strutture per la premoltiplicazione in sanità dei materiali e devono avere un responsabile tecnico in possesso di specifiche competenze documentate.

6. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che intendono svolgere o continuare a svolgere le funzioni di centro di premoltiplicazione (CP), entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono avanzare richiesta di riconoscimento al MiPAF.

Art. 9.

Fase di moltiplicazione

1. La fase della moltiplicazione si attua in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai per la produzione di materiale di categoria «certificato», sotto la responsabilità di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, riconosciuti dai servizi fitosanitari regionali o delle province autonome devono soddisfare i requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle singole specie o gruppi di esse.

2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono:

a) l'allevamento delle piante madri nel rispetto dei disciplinari previsti per ciascuna specie;

b) la produzione, nel rispetto dei disciplinari di ciascuna specie, di materiale di propagazione (semi, marze, talee, portinnesti e piante) di categoria «certificato».

3. La moltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai SFR devono:

a) disporre di un responsabile tecnico interlocutore nei confronti degli organismi di controllo e certificazione in possesso di specifiche competenze documentate;

b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;

c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attività della struttura.

5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al SFR competente per territorio.

6. Le aziende vivaistiche che intendono certificare la loro produzione, devono farne richiesta al SFR competente per territorio che, dopo aver eseguito i controlli previsti nei relativi disciplinari di produzione, rilascia il riconoscimento e l'autorizzazione alla certificazione genetica e sanitaria (cartellino certificato).

Art. 10.

Categorie del materiale di moltiplicazione

1. Il materiale di moltiplicazione (sementi, talee, marze, gemme, piante, compresi i portinnesti, nonché colture in vitro in tutte le fasi) è classificato nelle seguenti categorie:

a) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi causa;

b) pre-base: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e mantenuto presso il centro di conservazione per la premoltiplicazione in numero minimo di 2 piante madri;

c) base: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale pre-base e mantenuto presso il centro di premoltiplicazione in un numero di piante madri variabili (minimo 2) in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata;

d) certificato: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale base e mantenuto presso il centro di moltiplicazione, in numero di piante madri variabili in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata, da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare.

Art. 11.

Stato sanitario dei materiali di moltiplicazione

1. Ai fini della certificazione sono previsti due stati fitosanitari:

a) virus esente (v.f. = virus free): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi sistemici noti per la specie considerata al momento della promulgazione della specifica normativa di certificazione;

b) virus controllato (v.t. = virus tested): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi specifici di particolare importanza economica, come specificamente indicato dalle specifiche normative di certificazione delle singole specie.

2. Nel caso di piante innestate con materiale di diverso stato, il prodotto finale è certificato allo stato più basso (virus controllato).

Art. 12.

Certificazione delle produzioni vivaistiche

1. La certificazione delle produzioni vivaistiche si svolge in vivaio (in vivo e in vitro) e può essere effettuata soltanto a favore delle persone fisiche o giuridiche, autorizzate all'esercizio dell'attività vivaistica ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, che dichiarino di utilizzare il materiale di moltiplicazione riconosciuto dal SNC, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal presente decreto e di protocolli tecnici delle singole specie.

2. Le piante certificate, esenti dagli organismi indicati dalla direttiva 2000/29/CE e conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale del 14 aprile 1997, devono essere accompagnate da un documento ufficiale, così come previsto all'art. 15 che garantisce che tutte le operazioni di controllo sono state effettuate secondo le prescrizioni del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie.

3. Le persone fisiche o giuridiche sottoposte al controllo, così come le istituzioni, gli organismi e gli incaricati dei controlli, sono tenute a mettere a disposizione dell'SNC qualsiasi informazione utile a permettere ogni indagine nel quadro dei compiti loro affidati.

Art. 13.

Riconoscimento del materiale vegetale da sottoporre a certificazione

1. Per il riconoscimento delle accessioni è fatto obbligo al costitutore:

a) di conservare la fonte primaria in idonee strutture atte a mantenere lo stato sanitario dichiarato dal costitutore;

b) di presentare apposita domanda al SNC, corredata:

1) della documentazione atta a caratterizzare la cultivar o il clone;

2) della documentazione dello stato fitosanitario relativamente agli organismi contemplati dai disciplinari di produzione delle singole specie;

3) della copia autentica del brevetto e l'indicazione dell'azienda autorizzata alla moltiplicazione, per le varietà brevettate, o di una dichiarazione attestante che la cultivar può essere liberamente moltipilcata;

c) di consegnare al centro di conservazione per la premoltiplicazione riconosciuto dal Mi.P.A.F. il materiale di propagazione derivato dalla prima moltiplicazione della fonte primaria.

Art. 14.

Istituzione del registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle selezioni certificabili

1. È istituito presso il Mi.PAF, senza oneri a carico dello Stato, il registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle selezioni riconosciute dal SNC.

2. Le accessioni di cultivar, i cloni e le selezioni certificabili sono iscritte al registro nazionale con specifico provvedimento.

Art. 15.

Cartellino - Certificato

1. Sui materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie deve essere apposto un cartellino-certificato di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. Il cartellino deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante e per il documento di commercializzazione.

2. Gli schemi ed i colori dei cartellino-certificato saranno proposti dal CNC e adottati con specifico provvedimento del MiPAF.

Art. 16.

O n e r i

1. Gli oneri finanziari relativi alla partecipazione dei rappresentanti delle regioni e province autonome e degli organismi professionali ed interprofessionali alle attività previste dal CNC e dalla SO, di cui agli articoli 3 e 4, sono a carico delle rispettive amministrazioni.

2. Gli oneri finanziari relativi alla partecipazione dei quattro esperti in produzione e conservazione del materiale certificato del CNC sono a carico dei fondi del capitolo di bilancio 1443 (spese per il funzionamento di consigli, comitati, ecc.) per l'anno finanziario in corso e degli esercizi futuri.

3. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP sono a carico del costitutore o dei suoi aventi diritto per le accessioni soggette a protezione e dei vivaisti richiedenti per le accessioni libere da vincoli di moltiplicazione. Tali oneri sono introitati direttamente dagli organismi che svolgono le funzioni di CCP e CP.

4. Gli oneri finanziari per le attività ispettive e di controllo svolte dai servizi fitosanitari sono stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base di parametri indicati dal Mi.P.A.F., per le diverse specie nelle differenti fasi del processo di certificazione. Tali oneri, a carico dei richiedenti il materiale certificato, sono introitati direttamente dalle regioni e province autonome all'atto dell'autorizzazione all'emissione del cartellino-certificato nelle diverse fasi del processo produttivo.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, sono ammessi alla certificazione nazionale i materiali inseriti nei programmi di certificazione previsti dalle regioni o dalle province autonome all'atto dell'approvazione del presente decreto.

2. Le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione certificato delle specie già regolamentate con appositi decreti ministeriali restano in vigore fino al momento della revisione da operare in forza del presente decreto.

3. I CCP e CP operanti e riconosciuti dal Ministero all'atto del presente decreto continuano a svolgere le loro funzioni sino al momento del loro riconoscimento secondo quanto stabilito dal presente decreto. Nel caso di mancata richiesta di riconoscimento o di non accoglimento della stessa i CCP e CP sono tenuti a mettere a disposizione del SNC le accessioni in conservazione ed in premoltiplicazione, libere da vincoli di moltiplicazione.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 38

03A11180

DECRETO 1º ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 12 maggio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 14 ottobre 2003;

Considerato che il Consorzio salumi tipici piacentini con nota del 17 gennaio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», ha adeguato il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo limitato affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 12 maggio 2003 è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11181

DECRETO 1º ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 12 maggio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 14 ottobre 2003;

Considerato che il Consorzio salumi tipici piacentini con nota del 17 gennaio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», ha adeguato il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il

rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo limitato affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 12 maggio 2003 è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11182

DECRETO 1º ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002, 20 gennaio 2003 e 28 maggio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto ministeriale 18 marzo 1999 è stata prorogata fino al 24 ottobre 2003;

Considerato che il Consorzio per la tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino con nota del 15 marzo 2002 ha comunicato di voler confermare «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ha adeguato il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61366;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo limitato, affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto ministeriale 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti ministeriali 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002, 20 gennaio 2003 e 28 maggio 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 18 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11183

DECRETO 2 ottobre 2003.

Variazione della denominazione della varietà di mais Kult, iscritta nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002, con il quale è stata iscritta, tra l'altro, al registro nazionale la varietà di mais denominata Kult;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta con la quale è stata proposta la nuova denominazione;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Kult è modificata come di seguito indicato:

Mais:

Codice	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
007486	Kult	KWS0551

Roma, 2 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

Avvertenza: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

03A11281

DECRETO 6 ottobre 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola prodotti nelle aree viticole della regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia, con il quale gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 30 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia atte a dare vini da tavola.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2003

Il direttore generale: PETROLI

03A11251

DECRETO 7 ottobre 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sangiovese di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2003;

Viste le successive note dell'Ente tutela vini di Romagna datate 29 agosto 2003, n. 95/03 e 2 ottobre 2003, n. 111/03;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«SANGIOVESE DI ROMAGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: provincia di Forlì/Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.

Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle è così delimitato:

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie: Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9 via Emilia;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;

comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 via Emilia.

Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle è così delimitato:

comuni di Cattolica, Misano e Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

comune di S. Arcangelo di Romagna, dalla strada statale n. 9 via Emilia.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle è così delimitato:

comune di Faenza: dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;

comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» avente la qualifica «Superiore», devono essere prodotte nel territorio appresso delimitato:

provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza, il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9 (via Emilia).

Per il comune di Imola il limite a valle è il seguente: dal confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9 si segue quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue. Poi per via Cà Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale n. 9. Indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è il seguente:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel San Pietro Terme.

Provincia di Forlì/Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Per i comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è il seguente:

comune di Forlì: dal confine con la provincia di Ravenna sulla via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita del paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via S. Vittore ex 71 fino alla frazione San Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano San Carlo, via Comunale Roversano, via IV novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Cà Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto, sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle I.

Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San Casciano, Dovadola, Modigliana, il limite a monte è il seguente:

comune di Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio con il confine con il comune di Roncofreddo si segue il confine del comune di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada statale n. 71 (Umbro-Casentinese) in località Cella. Indi per la strada provinciale n. 79 Rio Petra sino alla località Strigara. Quindi per via Strigara verso Sogliano poi per via Sogliano 2º, via Sogliano Siepi (detta anche via Ponte Uso) fino alla località Ponte Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13 fino ad incontrare il confine di comune in località Piano d'Arco;

comune di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla via strada statale del Bidente (km 29) si segue quest'ultima sino a Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella-Collina Civorio sino al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio sbucando nei pressi della Chiesa. Quindi per via Russola e per la mulattiera che passando per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo, Cà dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente, km 63. Si prosegue per quest'ultima sino alla località Cusercoli. Indi per via Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di comune. Lungo quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune di Cesena;

comune di Rocca San Casciano: dall'incrocio della strada statale n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa statale sino a Rocca San Casciano. Indi per la strada Cento Forche sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Dovadola: dall'incrocio con il comune di Rocca San Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima fino al km 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Modigliana: dall'incrocio con il confine della provincia di Ravenna sulla strada Casale n. 66, si prosegue per questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via I. Bersari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G. Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio sino ad incontrare il confine di comune in località Tombaccia;

comune di Mercato Saraceno: fanno parte della zona di produzione i terreni compresi nell'area così delimitata: dall'incrocio del fiume Savio con il confine di comune in località Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione Paderno. Indi per via Paderno sino a Mercato Saraceno. Poi per via Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al fosso Sassignolo. Poi fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso Picchio, strada vicinale Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro-M. Sacco fino a C.S. Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino alla località Monte Iottone ove si imbocca la carreggiabile che passando per Le Ville, Cà Navacchio porta sulla via Borgo Paglia. Si prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in località Cella. Si continua per detta statale sino ad incontrare di nuovo il confine del comune.

Provincia di Rimini: comuni di Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna il limite a valle è il seguente:

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoleto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via San Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dai confini con il comune di Savignano sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme. Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è il seguente:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est e lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì/Cesena e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna, lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è il seguente:

comune di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si prosegue per detta statale sino ad incontrare al km 71,182 la via Alberazzo, che si segue fino all'incontro con la via Zirona, dopo aver attraversato la Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa di Biancanigo. Per detta via, verso Castelbolognese, sino al bivio Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;

comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese e Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la via Almisana, si procede per quest'ultima e poi per via provinciale Tebano, via provinciale Casale, via Colle, via provinciale Ospitalacci sino ad incontrare la via Canal Grande che si percorre per pochi metri in direzione Brisighella (località Bocche dei Canali). Quindi per via Firenze sino alla località Errano, poi per via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione di Faenza, via Don Giovanni Verità sino alla località Ponte Rosso. Quindi per via S. Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante. Quindi per via del Passo sino ad incontrare il confine tra le province di Ravenna e Forlì/Cesena sulla via Castiglione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Sangiovese di Romagna» devono essere quelle tradizionali delle zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Sangiovese di Romagna» non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni delle origini dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Sangiovese di Romagna» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Le uve destinate alla produzione del «Sangiovese di Romagna Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Novello» devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 10,50%.

Ai fini della vinificazione delle citate tipologie di vini «Sangiovese di Romagna Superiore» e «Novello» le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa massima uva/vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Il vino «Sangiovese di Romagna» qualificato «Novello», deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Sangiovese di Romagna» non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1º dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Sangiovese di Romagna» Superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1º aprile dell'anno successivo alla produzione delle uve.

Il vino «Sangiovese di Romagna» che può fregiarsi della specificazione aggiuntiva «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni a decorrere dal 1º dicembre successivo alla produzione delle uve.

Per il Sangiovese di Romagna, anche con le specificazioni «superiore» e «riserva», è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

Art. 6.

Il vino «Sangiovese di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore: secco (massimo 4 g/l di zuccheri riduttori), armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol %;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Il vino «Sangiovese di Romagna Novello», prodotto nel rispetto della specifica normativa, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso fruttato;

sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

La menzione «superiore» è riservata al vino «Sangiovese di Romagna» ottenuto dalle uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *b)*, aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui all'art. 4, vinificate alle condizioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare e che all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12%.

Art. 7.

Nella designazione della denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» la specificazione aggiuntiva «riserva» è riservata al vino sottoposto al periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente disciplinare.

In sede di designazione le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Sangiovese di Romagna ».

In ogni caso le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Sangiovese di Romagna», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione e presentazione del vino a D.O.C. «Sangiovese di Romagna» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Sangiovese di Romagna» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e documentabile.

Sulle bottiglie o altri recipienti, contenenti vino «Sangiovese di Romagna Novello», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentito il confezionamento del vino «Sangiovese di Romagna» con o senza le specificazioni «superiore», «riserva», «novello», in recipienti in ceramica.

03A11236

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2003.

Iscrizione della denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione del 23 settembre 2003, la denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1665/2003 del 23 settembre 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP ( ) IGP (X)
N. Nazionale del fascicolo: 3/2002

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - Tel. 064819968 - Fax 06/42013126 - e-mail:qualità@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1 Nome: Consorzio Agrumicoltori Tarantini - C.A.T.

2.2. Indirizzo: via Murat, 29-31 - 74019 Palagiano (Taranto) - Tel. 0998/885304.

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Classe 1.6 - Ortofrutticoli allo stato naturale.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1. Nome: «Clementine del Golfo di Taranto».

4.2. Descrizione: frutti allo stato fresco, riferibili alla specie Citrus clementine Hort ex Tanaka, delle seguenti varietà: Comune, Fedele, Precoce di Massafra (o Spinoso), Grosso Puglia, ISA, SRA 63, SRA 89.

Le principali caratteristiche delle «Clementine del Golfo di Taranto» sono le seguenti:

forma sferoidale, leggermente schiacciata ai poli;

buccia liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un massimo del 30% di colorazione verde;

colore della polpa arancio;

calibro minimo 6 (mm 43/52);

contenuto minimo in succo 40% del peso frutto;

rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuta dal rapporto tra il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi titolabili espressi in acido citrico;

apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti al massimo 3 semi.

4.3. Zona geografica: la zona geografica interessata alla coltivazione delle «Clementine del Golfo di Taranto» è ubicata nella provincia di Taranto, regione Puglia, e comprende i comuni di: Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.

4.4. Prova dell'origine: l'origine del clementine non è chiara: secondo alcuni autori sarebbe un ibrido naturale riscontrato in Algeria nel 1898, mentre secondo il Tanaka si tratterebbe di un agrume simile al mandarino di Canton, diffuso in Cina (Citrus clementine Hort). Le prime introduzioni di specie agrumarie nel territorio della provincia di Taranto si possono far risalire al XVIII secolo, ma solo nel XX secolo si assiste alla diffusione degli agrumi in coltura specializzata. Il territorio interessato alla denominazione ha il suo baricentro, sia geografico che socio-economico, nei comuni della provincia di Taranto che si affacciano sul golfo omonimo. Negli anni 50, con l'avvio della riforma fondiaria, grazie al reperimento, captazione e creazione di adeguate risorse irrigue, la coltura degli agrumi inizia il processo di espansione e specializzazione per assumere la connotazione di coltura preminente nella zona delimitata. Il clima caldo, soleggiato e poco umido del territorio che si affaccia sul Golfo di Taranto incide positivamente sui processi di accrescimento e maturazione dei frutti e sull'acquisizione di eccellenti caratteristiche qualitative, quanto a colore, sapore e serbevolezza. La rintracciabilità del prodotto è garantita dal fatto che i produttori delle «Clementine del Golfo di Taranto» devono iscrivere i propri agrumeti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo. I produttori sono tenuti a comunicare gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti, la superficie, il sesto e l'anno d'impianto.

4.5. Metodo di ottenimento: la forma di allevamento utilizzata per la coltivazione delle clementine del Golfo di Taranto è il globovaso, la potatura è praticata ogni anno a primavera inoltrata con tagli limitati specialmente nei primi anni.

la densità di piante è compresa tra le 350 e 750 per ettaro, nei nuovi impianti la densità non supera le 500 piante per ettaro. Elemento importante, fra le tecniche di coltivazione, è l'irrigazione che viene praticata in quasi tutti i periodi dell'anno, in assenza di piogge. Il metodo più in uso è quello a goccia o a zampillo, diretto e lontano dalla proiezione della chioma, per evitare possibili attacchi di marciumi nella zona del colletto della pianta. La produzione unitaria massima consentita è di 50 tonnellate per ettaro. La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'ausilio delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi, mentre la tecnica della deverdizzazione non è ammessa.

4.6. Legame: il territorio che si affaccia sul golfo di Taranto è da ritenersi ideale per la coltivazione degli agrumi in quanto i terreni, omogenei e quasi sempre pianeggianti, sono fertili, profondi e ben drenati. L'ottima esposizione a sud e l'esistenza della dorsale collinare della Murgia che ripara dai venti freddi del nord contribuiscono a caratterizzare l'areale di produzione. Al fine di riparare le piante di clementine dai venti che spirano da sud, come lo scirocco ed il libeccio, che provenendo dal mare possono causare danni alle piante, i produttori spesso ricorrono alla creazione di barriere frangivento sia con specie vegetali che con opportune reti. Le temperature sono favorevoli a tale coltura perché raramente scendono sotto gli 0º C. e le sensibili escursioni termiche tra la notte ed il giorno, che si verificano durante il periodo di maturazione, favoriscono le qualità estetiche ed organolettiche dei frutti. Le condizioni climatiche favorevoli per la coltivazione della specie ha permesso di riscontrare ed individuare in tale area produttiva delle mutazioni spontanee della varietà inizialmente e generalmente coltivata, il «Comune», che per caratteristiche morfologiche e qualitative dei frutti sono assurti ad un ruolo importante prendendo, per alcuni di loro, anche il nome della località geografica, come il «Grosso Puglia» ed il «Precoce di Massafra». La coltivazione di questa specie ha assunto in questa area una forte specializzazione ed una connotazione che va oltre la semplice coltivazione agraria; la conferma dell'interesse economico e sociale per la produzione delle clementine è dimostrata dalla realizzazione dal lontano 1970 della sagra del mandarino, momento di dibattito e di riflessione sulle prospettive di tale coltura, assumendo il prodotto una notorietà affermata sui mercati nazionali legata alle caratteristiche qualitative del prodotto (organolettiche e commerciali).

4.7. Struttura di controllo:

nome: IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione - indirizzo: via G. Porzio centro direzionale Is. G1 - 80143 Napoli.

4.8 Etichettatura: le «Clementine del golfo di Taranto» devono essere immesse al consumo in confezioni chiuse, in maniera tale da impedire che il contenuto possa essere estratto, del peso massimo di 3 kg. o, in alternativa, in confezioni non sigillate, superiori a 3 kg fino al massimo di kg 25, con il logo della denominazione apposto almeno sul 90% dei frutti contenuti nella confezione. Sulle confezioni dovrà apparire la scritta «Clementine del Golfo di Taranto» in caratteri almeno doppi rispetto a tutte le altre indicazioni. Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione geografica protetta». Nelle confezioni deve comparire il logo identificativo della denominazione il quale è circolare, formato da due cerchi concentrici di colore verde, nella parte centrale vi è disegnato un frutto di clementine di colore arancio intenso con peduncolo e foglia di colore verde. Fra i due cerchi e inserita la dicitura Indicazione Geografica Protetta.

4.9. Condizioni nazionali:

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo di Taranto» è riservata ai frutti di clementine derivanti dalla specie C. clementine Hort. ex Tanaka, indicati nel successivo art. 2, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fornite al consumatore esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte all'interno del territorio dei comuni della provincia di Taranto indicati nell'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 2.

Varietà

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo di Taranto» designa le clementine riferibili alle seguenti cultivar e selezioni clonali: Comune, Fedele, Precoce di Massacra (o Spinoso), Grosso Puglia, ISA, SRA 63, SRA 89.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle «Clementine del Golfo di Taranto» comprende l'intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Il sistema di coltivazione delle «Clementine del Golfo di Taranto», di cui al presente disciplinare, dev'essere obbligatoriamente quello tradizionalmente adottato all'interno dell'area delimitata nel precedente art. 3 e prevede le seguenti tecniche:

a) la potatura è praticata ogni anno a primavera inoltrata, è finalizzata ad assecondare l'equilibrio tra la funzione vegetativa e produttiva, con tagli limitati specialmente nei primi anni.

La forma di allevamento è quella a globo - vaso.

b) la concimazione è sempre basata sullo stato di fertilità del terreno, a seguito di opportune analisi effettuate con cadenza triennale.

La concimazione di base viene praticata in inverno-primavera con concimi liquidi e/o solidi ed integrati alla ripresa vegetativa con micro-meso e macro elementi. Trovano applicazione anche la concimazione fogliare, i fitoregolatori e la fertirrigazione.

c) irrigazione viene praticata in quasi tutti i periodi dell'anno, in assenza di piogge. Il metodo più in uso è quello a goccia o a zampillo, diretto e lontano dalla proiezione della chioma, per evitare possibili attacchi di «marciumi» nella zona del colletto.

d) le lavorazioni del terreno servono per il controllo delle infestanti, l'interramento dei concimi e la riduzione della perdita d'acqua dal terreno per evaporazione.

e) i trattamenti antiparassitari sono praticati con i prodotti fitosanitari a base di principi attivi registrati per gli agrumi.

Per l'ammissione all'I.G.P. i nuovi impianti dovranno essere realizzati in terreni ben drenati.

Sono ammessi frangiventi (vivi o morti) per la protezione della coltura nelle diverse fasi.

Fatto salvo i sesti di impianto preesistenti che hanno densità da 350 a 750 piante/ha, nei nuovi impianti la densità non deve superare n. 500 piante/ha. Sono ammessi impianti a sesto dinamico con diversa densità, fino ad un massimo di venticinque anni di età.

La produzione unitaria massima consentita per le clementine, è fissata in 50 t/ha.

I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con piante innestate, conformi alla norme di qualità CE sulla commercializzazione del materiale di propagazione.

I nuovi impianti di agrumi devono essere realizzati usando come esclusivo porta innesto il Citrus aurantium L., volgarmente noto come «Arancio amaro» o «Melangolo».

La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'uso delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P. La tecnica della deverdizzazione non è ammessa.

È consentito l'impiego di cere e/o di prodotti conservanti ammessi dalla legislazione del Paese cui i frutti sono destinati, e in quanto tali, agenti esclusivamente all'esterno della buccia, senza alterazione del sapore e dell'odore tipici di ciascuna clementina.

Art. 5.

Controlli

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Clementine del Golfo di Taranto», sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, che è tenuto a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco. I controlli tecnici saranno svolti da un organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui alle norme EN 45011.

I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto, sono, tenuti a presentare all'organismo di controllo prescelto gli

estremi catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti, superficie, sesto ed anno d'impianto. I titolari degli agrumeti iscritti nell'elenco che intendono commercializzare il proprio prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto, devono rispettare le procedure indicate nel piano di controllo predisposto dall'organismo di controllo prescelto ed approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'Indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto» deve rispondere, oltre ai requisiti previsti dalle norme comuni di qualità in vigore, alle seguenti caratteristiche:

forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli;

buccia: liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un massimo del 30% di colorazione verde;

colore della polpa: arancio;

calibro minimo: 6 (mm 43/52);

contenuto minimo in succo: 40% del peso frutto, ottenuto mediante spremitura con pressa a mano;

aroma: intenso e persistente;

rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuto dal rapporto tra il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi titolabili espressi in acido citrico;

apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti al massimo tre semi.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Le «Clementine del Golfo di Taranto» devono essere immesse al consumo:

in confezioni sigillate del peso massimo di 3 kg sulle quali dovrà essere riportato il logo della denominazione sotto descritta;

in confezioni non sigillate, superiori a 3 kg fino al massimo di kg 25, con il logo della denominazione sotto descritta apposto almeno sul 90% dei frutti contenuti nella confezione.

È vietato utilizzare aggettivi che esaltino le caratteristiche commerciali ed esprimano ulteriori valutazioni commerciali.

I colori degli imballaggi, nonché la grafica utilizzata, devono essere progettati e realizzati in maniera tale da apparire facilmente identificabili anche a distanza.

Raggruppati su di un lato dell'imballaggio, dovranno comparire tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore e dal presente disciplinare.

In particolare, sulle confezioni dovrà apparire, in caratteri chiari e facilmente distinguibili da ogni altra indicazione, la scritta «Clementine del Golfo di Taranto» in caratteri almeno doppi rispetto a tutte le altre indicazioni.

Immediatamente al di sotto delle suindicate indicazioni, dev'essere riportata la scritta: «Indicazione geografica protetta».

È consentito l'utilizzo di indicazioni che si riferiscano a: nomi, ragioni sociali, marchi privati muniti di codice di identificazione, purché non inducano il consumatore in errore od esaltino le caratteristiche dei frutti.

Unitamente alle altre indicazioni obbligatorie, previste dalle norme di qualità vigenti, devono sempre comparire i dati identificativi dell'imballatore (nome, ragione sociale ed indirizzo) e dell'origine del prodotto; è ammessa la menzione dell'azienda o frazione da cui provengono gli agrumi.

Il marchio INE deve essere riportato sulle produzioni destinate ai Paesi terzi.

Il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta, è circolare, formato da due cerchi concentrici di colore verde Pantone 356CV.

Nello spazio compreso tra i due cerchi è inserita, nello stesso colore Pantone verde 356CV, la scritta: Indicazione Geografica Protetta.

Nella parte centrale sono visibili il cielo azzurro, Pantone 306CV, un frutto di clementine di colore arancia intenso, Pantone orange 021 CV, con peduncolo e foglia di colore verde, Pantone 356 CV. In basso, sotto l'immagine del frutto, è riportata la scritta «Clementine del Golfo di Taranto», realizzata nei colori arancio, Pantone orange 021 CV.

Fra i due cerchi, in basso, si legge in colore verde, Pantone 356 CV, la sigla I.G.P.

03A11137

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2003.

Iscrizione della denominazione «Mela Val di Non» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione del 23 settembre 2003, la denominazione «Mela Val di Non» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Mela Val di Non», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Mela Val di Non», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1665/2003 del 23 settembre 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Mela Val di Non» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5
DOP (X) - I.G.P. ( )
N. nazionale del fascicolo: 6/2001

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - Tel. 06/4819968 - fax 06/42013126.

2. Associazione richiedente:

2.1. Nome: Consorzio Melinda scarl.

2.2. Indirizzo: via Tento, 200/9 - 38023 CLES (TN).

2.3. Composizione: produttori/trasformatori.

3. Tipo di prodotto: Ortofrutticoli allo stato naturale - Classe 1.6.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1. Nome: mela Val di Non.

4.2. Descrizione.

A) Le varietà - Le mele denominate «mela Val di Non» D.O.P. vengono prodotte utilizzando varietà del gruppo Golden, Renetta, Red, Gala, Morgenduft, Jonagold, Fuji, Braeburn, Pinova ed altre varietà, queste ultime rappresentate in misura inferiore al 3% della produzione complessiva dell'intera azienda.

B) Caratteristiche del prodotto:

Aspetto esterno - All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei.

I frutti dovranno essere di forma:

tronco-conica oblunga per Golden, Red e Pinova;

tronco-conica o appiattita per Renette, Gala, Morgenduft, Jonagold, Fuji, Braeburn.

La colorazione tipica dei frutti è:

dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata, per Golden;

rossa su fondo verde per Red e Morgenduft;

giallo-verdastra con buccia rugosa per Renetta;

rossa su fondo giallo per Gala;

rossa su fondo verde-giallo per Fuji, Braeburn, Jonagold, Pinova.

Per le varietà minori forma e colore dovranno essere quelli tipici del gruppo varietale di appartenenza.

Caratteristiche chimiche - Il tenore zuccherino dei frutti deve rispondere ai seguenti valori minimi e massimi per le rispettive varietà:

11 e 16 °Brix per Golden e Gala;

8,5 e 14 °Brix per Red;

8 e 16 °Brix per Renetta;

10,5 e 13,5 °Brix per Morgenduft;

11 e 14,5 °Brix per Jonagold;

11,5 e 17 °Brix per Fuji;

10 e 14 °Brix per Braeburn;

11 e 17 °Brix per Pinova.

Relativamente all'acidità i valori minimi e massimi vengono indicati rispettivamente in:

4 e 11 meq NaOH/100 g per Golden, Morgenduft e Jonagold;

3 e 9 per Rede Gala;

8 e 20 per Renetta;

4 e 8 per Fuji;

4,5 e 13 per Braeburn e Pinova.

Caratteristiche fisiche - I valori di durezza espressi in kg/cm^2 non devono scendere al di sotto di:

4,5 per Golden, Gaia, Morgenduft, Jonagold e Pinova;

5,5 per Red;

5 per Renetta, Fuji e Braeburn.

Calibro e categoria - Le caratteristiche minime di calibro sono indicate in 60 mm per Gala e in 65 mm per le altre varietà. Nell'ambito di tali limiti di calibro i requisiti qualitativi minimi richiesti, relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del reg. (CE) 920/89 e successive modifiche.

Caratteristiche organolettiche - Le pregevoli caratteristiche organolettiche delle mele denominate «mela Val di Non» derivano dal giusto equilibrio dei parametri fisico-chimici sopra descritti. In particolare, con riferimento ai gruppi varietali:

le Golden si distinguono per la croccantezza e la succosità della polpa e per il peculiare sapore dolce-acidulo;

le Red sono caratterizzate da una polpa più pastosa e presentano un gusto prevalentemente dolciastro;

le Renette assumono diversa consistenza e differenti sapori a seconda dell'epoca del consumo, passando da polpa croccante e decisamente acidula fino a polpa pastosa e dolce, mantenendo comunque forti connotati di specifica peculiarità organolettica;

Gala e Fuji sono caratterizzate da particolari qualità organolettiche dovute alla polpa croccante e succosa ed al sapore dolce ed aromatico;

le Morgenduft hanno una polpa bianca, mediamente succosa e zuccherina, leggermente acidula, con una tipica consistenza fondente al momento del consumo;

le Jonagold sono caratterizzate da frutti croccanti e succosi con sapore ben equilibrato tra il dolce e l'acidulo;

le Pinova si distinguono per le elevate caratteristiche dei frutti, dotati di polpa croccante ed elevata consistenza, uniti a tenori di zuccheri ed acidità notevoli ma piacevolmente equilibrati;

le Braeburn prestano frutti croccanti e consistenti, con particolare freschezza di sapore, ben equilibrato e con note aromatiche.

4.3. Zona geografica:

La zona di produzione della D.O.P. «mela Val di Non», corrispondente al bacino idrografico del torrente Noce ricadente nella Val di Sole e Val di Non, altrimenti chiamate Valli del Noce o Anaunia, è situata nella provincia autonoma di Trento.

Tale zona, riferita alle relative Valli, come risulta dalla cartografia di riferimento, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

Andalo, Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Ton, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò.

4.4. Prova dell'origine:

Riferimenti storici: Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione frutticola di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi, come dimostrato anche dalla toponomastica (Malè deriva il suo nome dal latino *Maletum,* cioè «posto delle mele», così come Malosco), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (Carta di Regola del 1564 della Villa di Dardine e Carta di Regola di Cles del 1641).

In una lettera del 1739 una nobile famiglia viene richiesta dell'invio a Vienna di un cesto di «pomi rosmarini», già allora rinomati per l'eccellente qualità fin nella Capitale dell'Impero Asburgico.

Dall'inizio del 1800 le fonti si fanno numerose, e nella seconda metà del secolo i frutticoltori acquisiscono una nutrita serie di riconoscimenti e premi per la qualità della frutta portata alle esposizioni internazionali di quell'epoca.

Riferimenti culturali - Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze pittoriche ed artistiche anche risalenti ad epoche pre-rinascimentali, che attestano l'importanza della mela nel contesto del territorio. Nutrita anche la produzione di forme poetiche dialettali dedicate alla mela ed alla produzione frutticola della valle.

Riferimenti sociali ed economici - Gli oltre 5000 produttori di «mela Val di Non», organizzati prevalentemente nelle strutture cooperative di conservazione, lavorazione e vendita, insieme al cospicuo indotto economico derivante dalla gestione dei trasporti, degli imballaggi, della stessa lavorazione e confezionamento, costituiscono per le valli di produzione il sostanziale fondamento economico.

4.5. Metodo dell'ottenimento:

Sistema di coltivazione - Le tecniche di coltivazione dei meleti atti a produrre la D.O.P. «mela Val di Non» sono riconducibili a quelle tradizionali, con l'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza ottenere produzioni di elevata qualità. A tal fine i sistemi di allevamento adottati sono quelli a pieno vento e a fusetto.

Densità d'impianto - Non sono ammessi impianti superfitti, con un numero di piante superiore a 4800 piante/ha.

Gestione del terreno - Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono l'inerbimento del terreno tra le file per tutta la vita produttiva dell'impianto e lo sfalcio dell'erba nei mesi primaverili-estivi. Queste pratiche rivestono particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale viene quindi a costituire una pratica integrativa di modesta quantità.

Controllo della produzione - Il controllo del carico produttivo viene eseguito attraverso una opportuna gestione delle operazioni di potatura ed interventi di diradamento, al fine di ottenere la miglior qualità delle produzioni. La potatura deve essere eseguita manualmente ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta e deve mirare a garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria.

L'irrigazione - L'uso di sistemi irrigui è pratica ritenuta indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità, e viene eseguita da marzo ad ottobre secondo le necessità.

La raccolta - La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano e deve effettuarsi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e prima quindicina di novembre a seconda della maturazione fisiologica delle varietà.

Le produzioni - Le produzioni massime realizzabili non possono superare le 68 t/ha.

Confezionamento - Le mele denominate «mela Val di Non» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

4.6. Legame:

La vocazionalità del territorio per la produzione di mele di elevato pregio organolettico-qualitativo è riconducibile alle esclusive matrici geologiche di tipo calcareo-dolomitico e tonalitico, non riscontrabili in altre aree a destinazione frutticola. Ottimali i valori della sostanza organica e dell'azoto, buoni i contenuti degli altri macroelementi nonché degli elementi minori.

Molto favorevoli sono pure le caratteristiche climatiche di questa regione frutticola alpina, che si manifestano soprattutto negli andamenti pluviometrici e termici, tra i quali si distingue la peculiarità delle escursioni termiche autunnali, mediamente superiori ai 16 °C, passando ad esempio da minime notturne di 2-6 °C a massime di 18-22 °C, e dell'umidità relativa, che presenta in quel periodo valori indicativi del 75%.

Pochi gli eventi grandinigeni ed abbastanza rare le gelate primaverili che possano influire significativamente sulle produzioni.

Anche il territorio naturale, inserito in un contesto alpino caratterizzato da tipiche associazioni fioristiche e da una peculiare fauna selvatica, come descritto da botanici e da naturalisti, testimonia l'unicum ambientale e territoriale tra coltivi e natura.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di «mela Val di Non»;

catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «mela Val di Non»;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

4.7) Struttura di controllo:

Nome: CSQA - Indirizzo: via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza).

4.8) Etichettatura:

Sulle confezioni di vendita o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura D.O.P. «mela Val di Non».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MELA VAL DI NON»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «mela Val di Non» è riservata alle mele che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Le varietà - Le mele denominate «mela Val di Non» D.O.P. vengono prodotte utilizzando varietà del gruppo Golden, Renetta, Red, Gala, Morgenduft, Jonagold, Fuji, Braeburn, Pinova ed altre varietà, queste ultime rappresentate in misura inferiore al 3% della produzione complessiva dell'intera azienda.

2.2. Caratteristiche del prodotto.

2.2.1. Aspetto esterno - All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei.

I frutti dovranno essere di forma:

tronco-conica oblunga per Golden, Red e Pinova;

tronco-conica o appiattita per Renette, Gala, Morgenduft, Jonagold, Fuji, Braeburn.

La colorazione tipica dei frutti è:

dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata, per Golden;

rossa su fondo verde per Red e Morgenduft;

giallo-verdastra con buccia rugosa per Renetta;

rossa su fondo giallo per Gala;

rossa su fondo verde-giallo per Fuji, Braeburn, Jonagold, Pinova.

Per le varietà minori forma e colore dovranno essere quelli tipici del gruppo varietale di appartenenza.

2.2.2. Caratteristiche chimiche - Il tenore zuccherino dei frutti deve rispondere ai seguenti valori minimi e massimi per le rispettive varietà:

11 e 16 °Brix per Golden Gala;

8,5 e 14 °Brix per Red;

8 e 16 °Brix per Renetta;

10,5 e 13,5 °Brix per Morgenduft;

11 e 14,5 °Brix per Jonagold;

11,5 e 17 °Brix per Fuji;

10 e 14 °Brix per Braeburn;

11 e 17 °Brix per Pinova.

Relativamente all'acidità i valori minimi e massimi vengono indicati rispettivamente in:

4 e 11l meq NaOH/100 g per Golden, Morgenduft e Jonagold;

3 e 9 per Rede Gala;

8 e 20 per Renetta;

4 e 8 per Fuji;

4,5 e 13 per Braeburn e Pinova.

2.2.3. Caratteristiche fisiche - I valori di durezza espressi in kg/cm^2 non devono scendere al di sotto di:

4,5 per Golden, Gala, Morgenduft, Jonagold e Pinova;

5,5 per Red;

5 per Renetta, Fuji e Braeburn.

2.2.4. Calibro e categoria - Le caratteristiche minime di calibro sono indicate in 60 mm per Gala e in 65 mm per le altre varietà. Nel-

l'ambito di tali limiti di calibro i requisiti qualitativi minimi richiesti, relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del reg. (CE) 920/89 e successive modifiche.

2.2.5. Caratteristiche organolettiche - Le pregevoli caratteristiche organolettiche delle mele denominate «mela Val di Non» derivano dal giusto equilibrio dei parametri fisico-chimici sopra descritti. In particolare, con riferimento ai gruppi varietali:

le Golden si distinguono per la croccantezza e la succosità della polpa e per il peculiare sapore dolce-acidulo;

le Red sono caratterizzate da una polpa più pastosa e presentano un gusto prevalentemente dolciastro;

le Renette assumono diversa consistenza e differenti sapori a seconda dell'epoca del consumo, passando da polpa croccante e decisamente acidula fino a polpa pastosa e dolce, mantenendo comunque forti connotati di specifica peculiarità organo lettica;

Gala e Fuji sono caratterizzate da particolari qualità organolettiche dovute alla polpa croccante e succosa ed al sapore dolce ed aromatico;

le Morgenduft hanno una polpa bianca, mediamente succosa e zuccherina, leggermente acidula, con una tipica consistenza fondente al momento del consumo;

le Jonagold sono caratterizzate da frutti croccanti e succosi con sapore ben equilibrato tra il dolce e l'acidulo;

le Pinova si distinguono per le elevate caratteristiche dei frutti, dotati di polpa croccante ed elevata consistenza, uniti a tenori di zuccheri ed acidità notevoli ma piacevolmente equilibrati;

le Braeburn presentano frutti croccanti e consistenti, con particolare freschezza di sapore, ben equilibrato e con note aromatiche.

Si riportano sinteticamente nella seguente tabella i parametri qualitativi per le mele denominate «mela Val di Non», riferiti al momento del confezionamento.

Gruppo	Colore	Zuccheri °Brix (Val. medio) (v. min - v. max)	Acidità MeqNaOH/100g (Val. medio) (v. min. - v. max)	Durezza kg/cm2 (Val. medio) (v. min)
Golden	Al verde al giallo, a volte con faccetta rosata	11,5 - 14 11 ; 16	5,5 - 9 4 ; 11	5 - 7 4,5
Red	Osso sul fondo verde	9 - 11 8,5 ; 14	4 - 6 3 ; 9	8 - 9,5 5,5
Renetta	Giallo-verdastro rugginoso	9 - 11 8 ; 16	12 - 16 8 ; 20	9 - 11 5
Gala	Rosso su fondo giallo	11,5 - 14 11 ; 16	4 - 7 3 ; 9	5,5 - 8 4,5
Morgenduft	Rosso su fondo verde	11 - 11,5 10,5 ; 13,5	5 - 10 4 ; 11	5,5 - 8 4,5
Janagold	Rosso su fondo giallo	12 - 13 11 ; 14,5	5,5 - 9 4 ; 11	5 - 8 4,5
Fuji	Rosso su fondo verde-giallo	12 - 15 11,5 ; 17	5 - 7 4 ; 8	6 - 9 5
Braeburn	Rosso su fondo verde-giallo	11 - 13 10 ; 14	7,5 - 10 4,5 ; 13	6 - 9 5
Pinova	Rosso su fondo giallo	11,5 - 15 11 ; 17	6 - 12 4,5 ; 13	5 - 8 4,5

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «mela Val di Non», corrispondente al Bacino idrografico del torrente Noce ricadente nella Val di Sole e Val di Non, altrimenti chiamate Valli del Noce o Anaunia, è situata nella provincia autonoma di Trento.

Tale zona, riferita alle relative Valli, come risulta dalla cartografia di riferimento, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

Andalo, Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore. Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Ton, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1. Riferimenti storici - Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione frutticola di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi, come dimostrato anche dalla toponomastica (Malè deriva il suo nome dal latino *Maletum*, cioè «posto delle mele», così come Malosco), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (Carta di Regola del 1564 della Villa di Dardine e Carta di Regola di Cles del 1641).

In una lettera del 1739 una nobile famiglia viene richiesta dell'invio a Vienna di un cesto di «pomi rosmarini», già allora rinomati per l'eccellente qualità fin nella Capitale dell'impero Asburgico.

Dall'inizio del 1800 le fonti si fanno numerose, e nella seconda metà del secolo i frutticoltori acquisiscono una nutrita serie di riconoscimenti e premi per la qualità della frutta portata alle esposizioni internazionali di quell'epoca.

4.2. Riferimenti culturali - Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze pittoriche ed artistiche anche risalenti ad epoche pre-rinascimentali, che attestano l'importanza della mela nel contesto del territorio. Nutrita anche la produzione di forme poetiche dialettali dedicate alla mela ed alla produzione frutticola della valle.

4.3. Riferimenti sociali ed economici - Gli oltre 5000 produttori di «mela Val di Non», organizzati prevalentemente nelle strutture cooperative di conservazione, lavorazione e vendita, insieme al cospicuo indotto economico derivante dalla gestione dei trasporti, degli imballaggi, della stessa lavorazione e confezionamento, costituiscono per le valli di produzione il sostanziale fondamento economico.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Sistema di coltivazione - Le tecniche di coltivazione dei meleti atti a produrre la D.O.P. «mela Val di Non» sono riconducibili a quelle tradizionali, con l'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza ottenere produzioni di elevata qualità. A tal fine i sistemi di allevamento adottati sono quelli a pieno vento e a fusetto.

5.2. Densità d'impianto - Non sono ammessi impianti superfitti, con un numero di piante superiore a 4800 piante/ha.

5.3. Gestione del terreno - Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono l'inerbimento del terreno tra le file per tutta la vita produttiva dell'impianto e lo sfalcio dell'erba nei mesi primaverili-estivi. Queste pratiche rivestono particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale viene quindi a costituire una pratica integrativa di modesta quantità.

5.4. Controllo della produzione - Il controllo del carico produttivo viene eseguito attraverso una opportuna gestione delle operazioni di potatura ed interventi di diradamento, al fine di ottenere la miglior qualità delle produzioni. La potatura deve essere eseguita manualmente ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta e deve mirare a garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria.

5.5. L'irrigazione - L'uso di sistemi irrigui è pratica ritenuta indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità, e viene eseguita da marzo ad ottobre secondo le necessità.

5.6. La raccolta - La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano e deve effettuarsi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e prima quindicina di novembre a seconda della maturazione fisiologica delle varietà.

5.7. Le produzioni - Le produzioni massime realizzabili non possono superare le 68 t/ha.

5.8. Confezionamento - Le mele denominate «mela Val di Non» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La vocazionalità del territorio per la produzione di mele di elevato pregio organolettico-qualitativo è riconducibile alle esclusive matrici geologiche di tipo calcareo-dolomitico e tonalitico, non riscontrabili in altre aree a destinazione frutticola. Ottimali i valori della sostanza organica e dell'azoto, buoni i contenuti degli altri macroelementi nonché degli elementi minori.

Molto favorevoli sono pure le caratteristiche climatiche di questa regione frutticola alpina, che si manifestano soprattutto negli andamenti pluviometrici e termici, tra i quali si distingue la peculiarità delle escursioni termiche autunnali, mediamente superiori ai 16 ºC, passando ad esempio da minime notturne di 2-6 ºC a massime di 18-22 ºC, e dell'umidità relativa, che presenta in quel periodo valori indicativi del 75%.

Pochi gli eventi grandinigeni ed abbastanza rare le gelate primaverili che possano influire significativamente sulle produzioni.

Anche il territorio naturale, inserito in un contesto alpino caratterizzato da tipiche associazioni floristiche e da una peculiare fauna selvatica, come descritto da botanici e da naturalisti, testimonia l'unicum ambientale e territoriale tra coltivi e natura.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di «mela Val di Non»;

catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «mela Val di Non»;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni di vendita o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura D.O.P. «mela Val di Non».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

03A11138

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 settembre 2003.

Modifica del decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002 relativo al progetto di ricerca applicata presentato dal C.R.F. S.C.P.A. Centro ricerche e dalla Alstom Ferroviaria S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 19892, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare agli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 677/678 presentato dal C.R.F. S.C.P.A. Centro ricerche e dalla Alstom Ferroviaria S.p.a. così come dalla proposta formulata dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 23 aprile 2002;

Tenuto conto che il comitato nella riunione del 24 giugno 2003, a rettifica di quanto proposto nella riunione del 23 aprile 2002, ha riconosciuto l'inquadrabi-

lità del progetto nell'ambito del programma comunitario proponendo la concessione dell'ulteriore relativa agevolazione;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002, le disposizioni relative al progetto di ricerca n. 677/678 presentato dal C.R.F. S.C.P.A. Centro ricerche e dalla Alstom Ferroviaria S.p.a., sono sostituite dalle seguenti.

Ditta: ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. - Savigliano (Cuneo) - (classificata grande impresa).

Progetto: n. 678.

Titolo del progetto: Nuovo carrello intelligente per treni ad alta velocità (Smart Bogie).

Durata e data inizio progetto: mesi 54 dal 1º gennaio 2001.

Ammissibilità dei costi a decorrere: 31 dicembre 2000.

Costo ammesso: € 4.357.863,00 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: € 3.461.294,00.

Attività di sviluppo precompetitivo: € 896.569,00.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	3.461.294,00	0,00	0,00	0,00
Attività di sviluppo precompetitivo	896.569,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (CA) fino a € 2.396.824,65;

contributo nella spesa (C.S.) fino a € 1.608.051,45.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera *E*, punto 4) del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non eleg.		Ea		Ec	
Tipo di agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 5 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 10 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio credito centrale S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con il progetto n. 677 C.R.F. S.C.P.A. Centro ricerche Fiat.

Ditta: C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT - Orbassano (Torino) - (classificata grande impresa).

Progetto: n. 677.

Titolo del progetto: Nuovo carrello intelligente per treni ad alta velocità (Smart Bogie).

Durata e data inizio progetto: mesi 54 dal 1º gennaio 2001.

Ammissibilità dei costi a decorrere: 31 dicembre 2000.

Costo ammesso: € 4.183.300,00 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: € 4.183.300,00.

Attività di sviluppo precompetitivo: € 0,00.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	0,00	0,00	4.183.300,00	0,00
Attività di sviluppo precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (CA) fino a € 1.882.485,00;

contributo nella spesa (C.S.) fino a € 2.091.650,00.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera *E*, punti 4) e 6) del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non eleg.		Ea		Ec	
Tipo di agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio credito centrale S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con il progetto n. 678 Alstom Ferroviaria S.p.a.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002, per il progetto n. 677 presentato dal C.R.F. S.C.P.A. Centro ricerche è conseguentemente ridotto di € 418.330,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di € 418.330,00.

3. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002, per il progetto n. 678 presentato dalla Alstom Ferroviaria S.p.a. è conseguentemente ridotto di € 653.679,45 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di € 653.679,45.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A11262

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

DISPOSIZIONE 2 ottobre 2003.

Regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale. (Disposizione n. 4).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 412 in data 12 maggio 2003, relativa all'adozione del regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

Viste le note prot. n. 8/40385/D.XI.42 del 7 agosto 2003 del Ministero della difesa e prot. n. 14837 del 22 settembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 12 maggio 2003;

Dispone:

È emanato l'unito regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 2003

Il presidente: PISI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi in materia di reclutamento del personale

1. Il presente regolamento di disciplina, nel rispetto dei principi generali del titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per l'assunzione del personale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):

a) ai diversi livelli dei profili di ricercatore e di tecnologo;

b) con contratto a tempo determinato.

2. Per l'accesso alla dirigenza amministrativa si rinvia alle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per l'accesso a tutti gli altri profili si rinvia al «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nei casi in cui l'assunzione avviene mediante concorso, competono al direttore generale gli atti relativi alla esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti e al consiglio direttivo l'approvazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso.

TITOLO II

ASSUNZIONE DI PERSONALE AI DIVERSI LIVELLI DEI PROFILI DI RICERCATORE E DI TECNOLOGO

Art. 2.

Programmazione delle assunzioni

1. I concorsi di cui al presente titolo sono avviati sulla base del piano triennale di attività e dei relativi aggiornamenti annuali.

2. I concorsi sono indetti con cadenza annuale. I relativi bandi sono emanati dal presidente.

Art. 3.

Bandi di concorso

1. I bandi di concorso specificano il profilo e il livello e definiscono i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e tecnologici valutabili e le prove da sostenere, con la indicazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste.

2. I bandi determinano preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche che il candidato, a sua scelta, potrà presentare.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e ne fanno parte esperti italiani e/o stranieri di comprovata esperienza internazionale, appartenenti al medesimo settore scientifico o tecnologico del posto a concorso o a settore affine, scelti in un apposito elenco, con validità annuale, predisposto dal consiglio scientifico.

2. Le commissioni sono composte da:

a) un presidente esterno all'INSEAN scelto tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi degli enti pubblici di ricerca e tra i professori universitari ordinari;

b) due componenti, nel caso di concorsi per l'assunzione al livello iniziale, o quattro componenti scelti tra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi, i primi ricercatori e i primi tecnologi dell'INSEAN o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari e tra gli esperti stranieri, tutti di livello almeno pari a quello del posto a concorso.

3. Le commissioni esaminatrici sono costituite in modo tale da garantire che i componenti esterni all'INSEAN siano in maggioranza.

4. Le procedure concorsuali sono concluse entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento della commissione. Il presidente dell'INSEAN, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, può disporre una proroga non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione decade.

Art. 5.

Requisiti di ammissione e prove

1. I requisiti necessari per accedere ai concorsi per i diversi livelli dei profili di ricercatore e di tecnologo sono:

a) per i dirigenti di ricerca: nessun requisito. La commissione esaminatrice effettuerà la valutazione sulla base dei *curricula* e dei titoli scientifici;

b) per i dirigenti tecnologi: diploma di laurea conseguito sulla base dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nel seguito indicato come «diploma di laurea del vecchio ordinamento», o laurea specialistica e almeno dodici anni di specifica esperienza professionale;

c) per i primi ricercatori: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica;

d) per i primi tecnologi: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica e almeno otto anni di specifica esperienza professionale;

e) per il livello iniziale del profilo di ricercatore e di tecnologo: titolo di dottore di ricerca ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica e almeno un triennio di attività di ricerca scientifica e tecnologica *post lauream* svolta:

1) presso l'INSEAN, valutata preventivamente da parte di commissioni nominate dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e composte da un direttore di unità scientifica dell'INSEAN e da due esperti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti su una terna designata dal consiglio scientifico;

2) presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata preventivamente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; qualora la valutazione non sia stata effettuata, con espresso richiamo della norma citata, presso l'istituzione ove l'attività è stata svolta, i giudizi sono formulati dalle commissioni di cui al punto 1).

2. I concorsi consistono:

a) per i dirigenti di ricerca: nella valutazione dei *curricula* e dei titoli scientifici;

b) per i dirigenti tecnologi: nella valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali, integrata da un colloquio;

c) per i primi ricercatori: nella valutazione dei *curricula* e dei titoli scientifici, integrata da un colloquio;

d) per i primi tecnologi: nella valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali, integrata da colloquio;

e) per il livello iniziale del profilo di ricercatore e di tecnologo: nella valutazione dei titoli scientifici e nello svolgimento di due prove scritte, una a carattere teorico e una a carattere applicativo, e di una prova orale.

TITOLO III

ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Art. 6.

Contratti per attività di ricerca scientifica e tecnologica

1. L'INSEAN può stipulare, previa selezione pubblica, contratti di lavoro per attività di ricerca scientifica e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al termine dei quali apposite commissioni costituite ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, punto 1), formuleranno giudizi sull'attività svolta.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati con giovani di età non superiore ai 30 anni, in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento o di laurea specialistica, e possono essere rinnovati una sola volta, previa una valutazione positiva delle commissioni di cui al comma 1. La durata complessiva del rapporto a termine non potrà comunque essere superiore ai tre anni.

3. I contratti di lavoro per attività scientifica possono essere stipulati anche con giovani di età non superiore ai 33 anni, già in possesso del titolo di dottore di ricerca. In questo caso il contratto non può essere rinnovato.

4. Le attività svolte nel quadro dei contratti di cui al comma 1 non danno luogo ad alcuna valutazione preferenziale ai fini dei concorsi per l'assunzione al livello iniziale del profilo di ricercatore e di tecnologo.

5. Le commissioni di selezione sono nominate dal presidente, su proposta del direttore generale, e sono composte da tre esperti di livello non inferiore a primo ricercatore o a primo tecnologo o a professore universitario associato, di cui almeno uno esterno all'INSEAN.

6. Le selezioni consistono nella valutazione dei titoli scientifici e nello svolgimento di una prova scritta e una prova orale.

Art. 7.

Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate

1. L'INSEAN, per esigenze temporanee connesse ad attività programmate, può assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, personale con posizioni corrispondenti a tutti i livelli.

2. Il consiglio direttivo disciplina, con propria deliberazione, le modalità procedurali per l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri disposti dai contratti collettivi di lavoro.

TITOLO IV

SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 8.

Concorsi interni

1. I concorsi interni per l'accesso al I e II livello dei profili di ricercatore e di tecnologo e le selezioni per le progressioni di livello nell'ambito degli altri profili non dirigenziali, ove previsti dai contratti collettivi di lavoro, sono disposti sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 12 del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'INSEAN.

2. Il consiglio direttivo disciplina, con propria deliberazione, le modalità procedurali per l'espletamento dei concorsi e delle selezioni di cui al comma 1, nonché delle selezioni per le progressioni economiche, nel rispetto dei criteri disposti dai contratti collettivi di lavoro.

03A11148

DISPOSIZIONE 2 ottobre 2003.

Regolamento sulla formazione del piano triennale. (Disposizione n. 5).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 413 in data 12 maggio 2003, relativa all'adozione del regolamento sulla formazione del piano triennale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura;

Viste le note prot. n. 8/40388/D.XI.42 del 7 agosto 2003 e prot. n. 8/43712/D.XI.42 dell'8 settembre 2003 del Ministero della difesa e prot. n. 14838 del 22 settembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 12 maggio 2003;

Dispone:

È emanato l'unito regolamento sulla formazione del piano triennale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 2003

Il presidente: PISI

ALLEGATO

REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.

Art. 1.

Principi generali

1. L'INSEAN opera, ai sensi dell'art. 12 del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi, sulla base di un proprio piano triennale, aggiornato annualmente, che costituisce lo strumento fondamentale della programmazione delle attività.

2. Il presente regolamento disciplina i contenuti e il procedimento di formazione del piano triennale, comprensivo della programmazione del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere.

Art. 2.

Contenuti del piano triennale

1. Il piano triennale individua, determinando altresì le risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione:

a) i progetti di ricerca nell'ambito di programmi nazionali;

b) i progetti di ricerca nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

c) i progetti di ricerca nell'ambito di programmi di altri organismi internazionali;

d) l'attività di studio e di sperimentazione per conto terzi;

e) la partecipazione a prove in mare;

f) l'attività di valorizzazione, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;

g) le collaborazioni con enti e istituzioni italiani e di altri Paesi e con organismi sovranazionali;

h) l'attività di formazione, di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente, di formazione superiore non universitaria;

i) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche.

2. Il piano triennale individua altresì l'attività delle unità tecniche e dei servizi amministrativi dell'Istituto.

Art. 3.

Documenti programmatici

1. Entro il 31 agosto di ciascun anno, i direttori delle unità scientifiche predispongono un documento programmatico con cui individuano i progetti di ricerca e le altre attività per il triennio e le risorse e mezzi necessari. Il documento fornisce, per ciascun progetto di ricerca ed altra attività di rilievo di cui all'art. 2, comma 1, i seguenti elementi:

a) gli obiettivi;

b) le attività previste;

c) i risultati attesi;

d) gli eventuali organismi finanziatori;

e) la durata;

f) le entrate previste;

g) la previsione dei costi diretti di funzionamento, al netto delle spese di personale;

h) la previsione delle spese di investimento;

i) il fabbisogno di personale.

2. Entro la scadenza di cui al comma 1, i direttori delle unità tecniche e i direttori dei servizi amministrativi predispongono un documento programmatico con cui individuano le attività per il triennio e le richieste di risorse e mezzi.

Art. 4.

Progetti di ricerca proposti dai ricercatori e tecnologi

1. I ricercatori e i tecnologi dell'Istituto, promotori di iniziative finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca, ne propongono l'inserimento nel piano triennale, nell'ambito dell'unità scientifica di appartenenza o autonomamente, presentando la proposta entro la scadenza e con gli elementi di cui all'art. 3, comma 1.

2. I ricercatori e i tecnologi possono proporre l'inserimento nel piano triennale di progetti di ricerca con finanziamento interamente a carico dell'INSEAN, nell'ambito dell'unità scientifica di appartenenza, se approvati dal direttore dell'unità, o autonomamente presentando la proposta entro il 30 giugno con gli elementi di cui all'art. 3, comma 1. I progetti proposti autonomamente dai ricercatori e dai tecnologi per i quali il consiglio scientifico esprima parere non favorevole non sono finanziati.

Art. 5.

Predisposizione del piano triennale

1. Il consiglio scientifico esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'art. 4, comma 2, proposti autonomamente dai ricercatori e dai tecnologi entro il 31 luglio, e sui progetti di ricerca compresi nei documenti programmatici e su quelli di cui all'art. 4, comma 1, entro il 15 settembre.

2. Ai fini della predisposizione del piano triennale, il direttore generale esprime parere al presidente sulla compatibilità finanziaria e la fattibilità dei programmi presentati dai direttori delle strutture di I livello organizzativo e dei progetti di ricerca proposti autonomamente dai ricercatori e dai tecnologi, per i quali il consiglio scientifico abbia espresso parere favorevole.

3. Il presidente predispone il piano triennale che, corredato del parere obbligatorio del consiglio scientifico viene presentato, unitamente al bilancio di previsione, al consiglio direttivo per la deliberazione di cui all'art. 12, comma 3, del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi.

4. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dai Ministri vigilanti, acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.

03A11149

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 settembre 2003.

Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS. (Deliberazione n. 335/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 9;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed in particolare l'art. 4;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 giugno 2001, n. 141;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;

Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

Ritenuta la necessità di semplificare e di meglio specificare alcuni aspetti del procedimento in materia di accesso;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. La lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 1, del regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituita dalla seguente: «*e)* per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;».

2. Il comma 1, dell'art. 2, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: «1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I dipartimenti e i servizi predispongono periodicamente un'informativa al consiglio sull'esito delle richieste di accesso.».

3. L'art. 3, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: «Art. 3. 1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. 2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza. 3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1».

4. La lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS è sostituita dalla seguente: «le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti».

5. Al comma 3, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, dopo le parole: «non sia stata autorizzata» sono inserite le seguenti: «o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie».

6. Il comma 4, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: «4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'avvio del procedimento».

7. L'alinea del comma 6, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: «6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: [...]».

8. Dopo il comma 7 dell'art. 4 del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è aggiunto il seguente: «*7-bis.* Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all'accesso partecipativo di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 241 del 1990».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 217/01/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 24 settembre 2003

Il presidente: CHELI

ALLEGATO A
alla delibera n. 335/03/CONS

TESTO DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI, APPROVATO CON DELIBERA N. 217/01/CONS COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA 335/03/CONS.

Art. 1.

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) per Consiglio, il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;

e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

f) per bollettino, il bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 2.

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I dipartimenti e i servizi predispongono periodicamente un'informativa al Consiglio sull'esito delle richieste di accesso.

2. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.

4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.

5. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

6. Per ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l'indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.

Art. 3.

1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.

3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'art. 2, comma 4:

a) le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;

b) gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;

c) gli atti e i documenti concernenti l'attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 1), della legge;.

d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorità;

f) i verbali delle riunioni del Consiglio e delle commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

g) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.

2. I documenti formati dall'Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie, la divulgazione.

4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'avvio del procedimento.

5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell'Autorità e i costi di riproduzione della documentazione.

6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

b) elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

c) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

d) documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

e) documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

f) documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esauri-

mento del relativo *iter*, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

g) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela.

7-*bis*. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all'accesso partecipativo di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 241 del 1990.

03A11278

DELIBERAZIONE 24 settembre 2003.

Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS. (Deliberazione n. 336/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294;

Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

Considerata l'opportunità di integrare e semplificare le disposizioni inerenti la procedura sanzionatoria dell'Autorità;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. La lettera *c)*, comma 1, dell'art. 1 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è sostituita dalla seguente: «*c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;*».

2. L'art. 2 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.1. *Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità.*».

Art. 2.

1. All'art. 3 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al Dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento telegramma o telefax. Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potrà essere inoltrata compilando il formulario S, di cui all'art. 2 della delibera n. 182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).*»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette unitamente ai relativi atti, al Dipartimento garanzie e contenzioso.*»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione della denuncia qualora, all'esito delle verfiche, i fatti segnalati non risultino fondati e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.*»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione delle denunce generiche o manfestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.*»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«*5-bis. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono inviate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni devono riportare:*

a) una precisa descrizione del fatto;

b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

d) *i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;*

e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.».

Art. 3.

1. All'art. 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, procede all'accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo processo verbale. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 6, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti avviati.*»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3. Qualora dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, nonché dalle segnalazioni di cui all'art. 3, comma 5-bis non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di settore, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso ne dispone l'archiviazione e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.*».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è inserito il seguente art. 4-*bis*, rubricato «Termini del procedimento»:

«*1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.*

2. Entro il termine di 120 giorni il Dipartimento garanzie e contenzioso conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 8, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi del successivo art. 5.

4. Nel procedimento previsto dall'art. 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine di cui al comma 1 si applica ai fini dell'adozione del provvedimento di diffida.».

Art. 5.

1. All'art. 5 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «*elementi di valutazione*» sono sostituite dalle parole «*informazioni o ulteriori elementi di valutazione*»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «*2-bis. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 4-bis, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera:*

a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;

b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.».

Art. 6.

1. All'art. 8 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.*»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.*»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 4-bis è prorogato di ulteriori sessanta giorni».*

Art. 7.

1. Dopo l'art. 8 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è inserito il seguente art. 9, rubricato «Comunicazione dei provvedimenti»: «*1. Il Dipartimento garanzie e contenzioso provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente*

per l'irrogazione della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.».

2. Dopo l'art. 9, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente art. 10, rubricato «Pubblicazione»: «*1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità sono pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Autorità*».

Art. 8.

1. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 425/01/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato *A*.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 24 settembre 2003

Il presidente della riunione: TRAVERSA

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 336/03/CONS

TESTO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE APPROVATO CON DELIBERA N. 425/01/CONS COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA N. 336/03/CONS.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;

c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per Dipartimento, il Dipartimento che, conformemente al presente regolamento, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;

e) per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa o altro funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;

f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità.

Art. 3.

Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio:

d'ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni;

su denuncia.

2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al Dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax.

Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potrà essere inoltrata compilando il formulario S, di cui all'art. 2 della delibera n. 182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).

3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al Dipartimento garanzie e contenzioso.

4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione della denuncia qualora, all'esito delle verifiche, i fatti segnalati non risultino fondati e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.

5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.

5-*bis*. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono inviate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni devono riportare:

a) una precisa descrizione del fatto;

b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

d) i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;

e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.».

Art. 4.

Avvio del procedimento

1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 5-*bis*, procede all'accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo processo verbale. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 6, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti avviati.

2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Qualora dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, nonché dalle segnalazioni di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di settore, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso ne dispone l'archiviazione e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.

Art. 4-*bis*.

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.

2. Entro il termine di 120 giorni il Dipartimento garanzie e contenzioso conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 8, comma 1 all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi del successivo art. 5.

4. Nel procedimento previsto dall'art. 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine di cui al comma 1 si applica ai fini dell'adozione del provvedimento di diffida.

Art. 5.

Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso o il responsabile del procedimento possono disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

2. La richiesta deve indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;

d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni;

e) le sanzioni eventualmente applicabili.

2-*bis*. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 4-*bis*, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera:

a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;

b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

Art. 6.

Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.

Art. 7.

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.

2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovveio procuratore speciale informati sui fatti. Dell'audizione è redatto verbale.

Art. 8.

Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori

1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis* è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9.

Comunicazione dei provvedimenti

1. Il Dipartimento garanzie e contenzioso provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 10.

Pubblicazione

1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità sono pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

03A11279

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 16 giugno 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Alfa & Omega piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Acquasparta, nel registro prefettizio delle cooperative - sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Alfa & Omega Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acquasparta, via Stelluti, costituita a rogito dal notaio dott. Eveno Clementi in data 8 maggio 2001 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - sezione produzione e lavoro;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso in seduta del 12 marzo 2003 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Alfa & Omega piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acquasparta, via Stelluti, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative - sezione produzione e lavoro, della provincia di Terni.

Terni, 16 giugno 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11274

DECRETO 19 settembre 2003.

Reiscrizione della società cooperativa «Quarantotto mani società cooperativa edilizia a r.l.», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 5201/03 I sett. del 28 marzo 2003 con il quale si decretava l'iscrizione della società cooperativa «Quarantotto mani soc. coop. edilizia a r.l. - ONLUS», con sede in Terni, viale C. Dentato n. 27 nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, sezione edilizia;

Vista la domanda prodotta in data 16 settembre 2003 del presidente della cooperativa, con la quale chiede la trascrizione nel registro prefettizio delle cooperative del cambio della denominazione sociale della predetta cooperativa;

Constatato che l'attuale denominazione sociale della cooperativa è «Quarantotto mani soc. coop. edilizia a r.l.»;

Sentito il conforme parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 settembre 2003;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa suddetta è reiscritta nel registro prefettizio delle cooperative, con la denominazione sociale: «Quarantotto mani soc. coop. edilizia a r.l.» nella sezione edilizia.

Terni, 19 settembre 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A11199

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituzione della commissione interministeriale per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le categorie deboli o svantaggiate.

Con decreto interministeriale 25 luglio 2003 è stata istituita e regolamentata la commissione interministeriale per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le categorie deboli o svantaggiate.

03A11255

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.452-XV.J (3584) del 9 luglio 2003, i manufatti esplosivi di seguito elencati, su istanza della FiatAvio S.p.A. con stabilimento in Colleferro, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come appresso indicato:

«blocs libres 100 mm maxi, longeur maxi 700 mm, en propergols SD connus» altrimenti detto «blocco libero 100 mm maxi, lunghezza maxi 700 mm, in propellente omogeneo SD conosciuto»: I categoria - gruppo «B»; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società richiedente è 0272, 1.3C;

iniziatore elettrico 3850 P07: V categoria - gruppo «B»; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società richiedente è 0454, 1.4S;

iniziatore elettrico 3850 P08: V categoria - gruppo «B»; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società richiedente è 0454, 1.4S.

03A11250

Approvazione del trasferimento della sede dell'Associazione laicale denominata «Aiuto alla Chiesa che soffre», in Grottaferrata.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 ottobre 2003, viene approvato il trasferimento della sede dell'associazione laicale denominata «Aiuto alla Chiesa che soffre» da Grottaferrata (Roma) a Roma.

03A11235

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bettamousse»

Estratto di variazione AIC/UPC n. 2307 dell'8 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Celltech Pharmaceuticals Limited, con sede in 208 Bath Road, Slough - Berkshire, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: BETTAMOUSSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034226011/M - contenitore sotto pressione 100 g schiuma cutanea 0,12%;

A.I.C. n. 034226023/M - contenitore sotto pressione 50 g schiuma cutanea.

È ora trasferita alla società: Mipharm S.p.a., con sede in via Bernardo Quaranta, 12 - Milano, con codice fiscale n. 10036820156.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Mononine».

Estratto provvedimento UPC/II n. 1449 del 24 settembre 2003

Specialità medicinale: MONONINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028142014/M - 1 fiala 250 UI + kit con flaconcino solv. 2,5 ml;

A.I.C. n. 028142026/M - 1 fiala 500 UI + kit con flaconcino solv. 5 ml;

A.I.C. n. 028142038/M - 1 fiala 1000 UI + kit con flaconcino solv. 10 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0032/001-003/W22.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del plasma master file per il sito di produzione a Kankakee, IL - USA.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clozapina Orion».

Estratto provvedimento UPC/II n. 1451 del 30 settembre 2003

Specialità medicinale: CLOZAPINA ORION.

Confezioni:

A.I.C. n. 035136011/M - 30 compresse in flacone HDPE da 100 mg;

A.I.C. n. 035136023/M - 100 compresse in flacone HDPE da 100 mg;

A.I.C. n. 035136035/M - 100 compresse in flacone HDPE da 25 mg;

A.I.C. n. 035136047/M - 30 compresse in flacone HDPE da 25 mg;

A.I.C. n. 035136050/M - 28 compresse in flacone HDPE da 100 mg;

A.I.C. n. 035136062/M - 28 compresse in flacone HDPE da 25 mg.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0124/001-002/W005 e W04.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione degli stampati.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sebiprox».

Estratto provvedimento UPC/II n. 1454 del 30 settembre 2003

Specialità medicinale: SEBIPROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035446018/M - 1,5 % flacone HDPE di shampoo da 60 ml;

A.I.C. n. 035446020/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 100 ml;

A.I.C. n. 035446032/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 125 ml;

A.I.C. n. 035446044/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 150 ml;

A.I.C. n. 035446057/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 250 ml;

A.I.C. n. 035446069/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 350 ml;

A.I.C. n. 035446071/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0179/001/W002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.7, 4.9, 5.1, 6.4.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip».

Estratto provvedimento UPC/II n. 1455 del 30 settembre 2003

Specialità medicinale: ADIUGRIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 034399016/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034399028/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0105/001/W018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica relativa ad alcuni controlli in-process sugli antigeni.

I lotti già prodotti non possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Lincospectin».

Estratto provvedimento n. 192 dell'8 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: LINCOSPECTIN polvere solubile.

Confezioni:

barattolo 150 g - A.I.C. n. 100237015;

barattolo 1500 g - A.I.C. n. 100237027;

bidoncino 4500 g - A.I.C. n. 100237080.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede in Milano, rappresentata dalla Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: annullamento tempo di sospensione per la carne suina. Modifica stampati per somministrazione e posologia. Si autorizza la riduzione del tempo di sospensione per le carni suine da sette giorni a zero giorni. Resta invariato il tempo di attesa, pari a sette giorni, per i polli ed il divieto d'uso a galline ovaiole. Si autorizza altresì la modifica degli stampati inerente sia la modalità di somministrazione che la posologia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Megabron».

Estratto provvedimento n. 193 del 12 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: MEGABRON.

Confezione: astuccio 20 buste da 4 g - A.I.C. n. 100142013.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica regime di dispensazione.

Si autorizza la modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11288

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Conoptal».

Estratto provvedimento n. 194 del 12 settembre 2003

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/V/0100/001/V004.

Specialità medicinale per uso veterinario: CONOPTAL, collirio.

Confezione: tubo da 3 g - A.I.C. n. 102891914.

Titolare A.I.C.: Leo Animal Health A/S, Mekuvej 9, DK - 7171 Uldum (Danimarca).

Oggetto del provvedimento: variazione in un eccipiente con altro equiparabile.

Si autorizza la sostituzione dell'eccipiente Carbomer 934 con il Carbomer 974, gli altri eccipienti restano invariati.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11289

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Outside collare per gatti».

Estratto provvedimento n. 195 del 12 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: OUTSIDE COLLARE PER GATTI.

Confezione: collare per gatti - A.I.C. n. 103317018.

Titolare A.I.C.: ditta Novartis Animal Health UK Ltd, New Cambridge House Litlington, Nr Royston Herts SG8 OSS Inghilterra.

Procedura mutuo riconoscimento: N.UK/V/0154/01/V01 del 1º agosto 2003.

Oggetto del provvedimento: aggiunta sito secondario per il confezionamento e controllo lotti. È autorizzata l'aggiunta del seguente sito: Vericore Ltd - Kinnoull Road - Kingsway West - Dundee - Tayside DD2 3XR - Scotland, sia come sito secondario per il confezionamento che come sito per il rilascio lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11286

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Leptorabisin».

Estratto provvedimento n. 196 del 22 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: LEPTORABISIN vaccino inattivato ed adiuvato nei confronti delle leptospirosi (Leptospira canicola e Leptospira icterohaemorrhagiae) e della rabbia del cane.

Confezione: 10 flaconi da 1 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 102439015.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta sito di produzione. Si autorizza l'aggiunta del seguente sito di produzione: Officina Merial, sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11290

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Engemicina D.D.».

Estratto provvedimento n. 197 del 22 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: ENGEMICINA D.D.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100024049;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100024052;

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 100024064;

6 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 100024076.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: aggiunta officina di produzione. Si autorizza l'aggiunta del seguente sito produttivo per quanto riguarda la produzione in bulk, il confezionamento ed il rilascio dei lotti del prodotto finito: Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a - D-85716 Unterschleisheim (Germania).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Pirodog».

Estratto provvedimento n. 198 del 22 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario «PIRODOG» vaccino inattivato concentrato contro la profilassi canina.

Confezione: 1 blister contenente 1 flacone di vaccino liof. + 1 siringa di solvente - A.I.C. n. 100366018.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta sito di produzione. Si autorizza l'aggiunta del seguente sito di produzione: Officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11292

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Stresnil».

Provvedimento n. 199 del 22 settembre 2003

Specialità medicinale per uso vetrerinario: STRESNIL.

Confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101294015.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede amministrativa in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23, codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione periodo di validità. Si autorizza, per la confezione della specialità medicinale indicata, l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi in confezione integra. Dopo la prima apertura del flacone la validità autorizzata è di 28 giorni.

Si prende atto, inoltre che la ditta rinuncia alle seguenti confezioni della suddetta specialità medicinale che vengono quindi revocate:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101294039;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101294027.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11293

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Geskygrip».

Provvedimento n. 200 del 22 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario GESKYGRIP vaccino inattivato contro la malattia di Aujeszky (ceppo deleto GE e GI) e l'influenza dei suini.

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100014024.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta sito di produzione. Si autorizza l'aggiunta del seguente sito di produzione: officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia) per la produzione del prodotto finito e relativo confezionamento.

Inoltre si autorizza il trasferimento del reparto controllo qualità, per i controlli in vitro del prodotto finito, dal sito di Lyon Genland al nuovo sito di Lyon Porte des Alpes (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11294

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Anprotiazolo 200».

Provvedimento n. 201 del 22 settembre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi ANPROTIAZOLO 200. Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei, 16, Forlì.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102751017;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102751029.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente. Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da semola glutinata di mais,

a tutolo di mais.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11295

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Colifarm».

Provvedimento n. 202 del 22 settembre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi COLIFARM. Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei, 16, Forì.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102821016;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102821028.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da semola glutinata di mais,

a tutolo di mais.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Medistin 120».

Provvedimento n. 203 del 22 settembre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi MEDISTIN 120. Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei, 16, Forlì.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102561014;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102561026.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da semola glutinata di mais;

a tutolo di mais.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11297

Rettifica al decreto del 29 maggio 2002 relativo alla specialità medicinale «Valpinax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 511 del 19 settembre 2003

Medicinale: VALPINAX.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pavia, 6, codice fiscale n. 03481280968.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 261 del 29 maggio 2002.

Il decreto n. 261 del 29 maggio 2002, relativo al medicinale «Valpinax», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 2002, in merito alla «4 g + 0,25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml (A.I.C. n. 021168063) è rettificato come segue:

da: A.I.C. n. 021168063 - 40 g + 0,25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

a: A.I.C. n. 021168063 - 4 g + 0,25g /100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11213

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Rossella a r.l. in liquidazione», in Gorgonzola

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: società cooperativa «Rossella a r.l. in liquidazione», in Gorgonzola.

Sede legale in Gorgonzola (Milano), via dei Chiosi n. 4, costituita per rogito notaio dott. Domenico Acquarone di Melegnano, in data 25 ottobre 1973, repertorio n. 16206, racc. n. 2366, B.U.S.C. n. 7965/127843, codice fiscale n. 02920690159, registro società tribunale di Milano n. 156310, vol. n. 3828, fascicolo n. 10, registro ditte Milano n. 868231, liquidatore: Bertoletti Giovanni, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02/6792316 - fax. 02/66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11190

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio autoriparatori di Milano e provincia a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa - Soc. coop.va Consorzio autoriparatori di Milano e provincia a r.l. in sede legale Milano, via Borghetto n. 2 costituita per rogito notaio dott. Giuliana Raja di Milano, in data 30 maggio 1974, repertorio n. 110215, racc. n. 3543, B.U.S.C. n. 8643/136542, codice fiscale n. 02759720150, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02/6792316 - fax. 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11191

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Arcore Nuova a r.l.», in Arcore

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa - Arcore nuova a r.l., sede legale in Arcore (Milano), via Casati, n. 57, costituita per rogito notaio dott. Giulio Rodino di Monza.

In data 26 maggio 1975, repertorio n. 50804, racc. n. 14706, B.U.S.C. n. 8851/140964, codice fiscale: 87010390158.

Che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - Fax. 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11193

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. - coop.va di solidarietà Tecnoart - cooperativa sociale a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Soc. coop.va di solidarietà Tecnoart - Cooperativa sociale a r.l.», sede legale in Milano, via Corrado II il Salcio n. 44, costituita per rogito notaio dott. Luisa Civita di Nova Milanese.

In data 1° giugno 1985, repertorio n. 14407, racc. n. 160, B.U.S.C. n. 12446/213645, codice fiscale: 07956710151.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - Tel. 02/6792316 - Fax. 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11194

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mediterranea VIII a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mediterranea VIII a r.l.», con sede in Latina (costituita rogito notaio Massimo Lottini di Latina, in data 14 febbraio 1989 - rep. n. 740) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11203

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative della provincia di Potenza

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Airone soc. coop. a r.l.», con sede in Laurenzana (Potenza), via Sette Torri, n. 7, costituita per rogito notaio dott.ssa Incoronata Coviello in data 2 luglio 1990, repertorio n. 5882, codice fiscale n. 01060870761, B.U.S.C. n. 2362/249551;

2) «La Mongolfiera soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, viale Marconi, n. 58, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 25 settembre 1990, repertorio n. 23951, codice fiscale n. 01070760762, B.U.S.C. n. 2344/248828;

3) «La Castellana soc. coop. a r.l.», con sede in Castelsaraceno (Potenza), via A. De Gasperi, n. 12, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 8 ottobre 1989, repertorio n. 3485, codice fiscale n. 01029930763, B.U.S.C. n. 2366/249713,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11216

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Variazione della ragione sociale della società «La Summa Revision di Angelo Sillitti & Co. S.n.c.», in Palermo. (Estratto decreto 2 ottobre 2003).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale del 3 luglio 1995, alla società «La Summa Revision di Angelo Sillitti & Co. S.n.c.», con sede legale in Palermo, numero di iscrizione nel registro delle imprese 04064200829, è modificata per quanto riguarda la ragione sociale variata in «La Summa Revision del rag. Roberto Rispoli e del rag. Francesco Paolo Perricone & CO. S.n.c.».

03A11214

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 25 luglio 2003, recante: «Terza revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2003, nella regione Valle d'Aosta, pagina 74, prodotti d'origine animale, ultime tre righe, dove è riportato «miele di castagno (mi de tsatagnè)» si rettifichi «miele di castagno (mi de tsatagnì)»; dove è riportato «miele di rododendro (mi de framiello)» si rettifichi «miele di rododendro (mi de framicllo)»; dove è riportato «miele millefiori di mantagna (mi de fleur de montagne)» si rettifichi «miele millefiori di montagna (mi de fleur de montagne)»;

Nella provincia autonoma di Trento, pagina 85, prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati, tra la riga 23 e la riga 24, si rettifichi con l'integrazione, tra il numero 67 e il numero 70, dei numeri 68 «marmellata di mirtilli rossi o conserva de garnètole» e 69 «marmellata di ribes o conserva de ùa spinèla».

03A11130

Domanda di registrazione della denominazione «Valençay» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - serie C n. 236/27 del 2 ottobre 2003, la domanda di registrazione quale denominazione d'origine protetta (D.O.P.), presentata dal Syndicat Interprofessionnel de la pyramide de Valençay, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei formaggi, denominato «Valençay».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei

prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A11179

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Revoca della delibera di trasferimento della sede legale di «NewWin Assicurazioni S.p.a.» (in breve «NewWin S.p.a.»), in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 7 ottobre 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, la delibera assunta in data 9 settembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «NewWin Assicurazioni S.p.a.» (in breve «NewWin S.p.a.») di revoca della modifica statutaria già deliberata il 29 aprile 2003 concernente il trasferimento della sede legale in Milano, da piazza Missori n. 2 a via S. Virgilio n. 1, con effetto dal 30 settembre 2003.

La sede legale di NewWin Assicurazioni rimane pertanto a piazza Missori n. 2, Milano.

03A11252

Revoca della delibera di trasferimento della sede legale di «Winterthur Vita S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 7 ottobre 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, la delibera assunta in data 9 settembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Winterthur Vita S.p.a.» di revoca della modifica statutaria già deliberata il 29 aprile 2003 concernente il trasferimento della sede legale in Milano, da piazza Missori n. 2 a via S. Virgilio n. 1, con effetto dal 30 settembre 2003.

La sede legale di Winterthur Vita S.p.a. rimane pertanto a piazza Missori n. 2, Milano.

03A11253

Revoca della delibera di trasferimento della sede legale di «Winterthur Assicurazioni S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 7 ottobre 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, la delibera assunta in data 9 settembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Winterthur Assicurazioni S.p.a.» di revoca della modifica statutaria già deliberata il 29 aprile 2003 concernente il trasferimento della sede legale in Milano, da piazza Missori n. 2 a via S. Virgilio n. 1, con effetto dal 30 settembre 2003.

La sede legale di Winterthur Assicurazioni S.p.a. rimane pertanto a piazza Missori n. 2, Milano.

03A11254

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501240/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 5 *

€ 0,77